

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

267^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 1993

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	Discussione e approvazione:	
DISEGNI DI LEGGE		«Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 464, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base» (1659) (Relazione orale):	
Discussione e approvazione:		ZOTTI (DC), relatore	Pag. 10
«Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni» (1708) (Relazione orale):		MALVESTIO, sottosegretario di Stato per il tesoro	11
RAVASIO (DC), relatore	3	* DIONISI (Rifond. Com.)	12
MALVESTIO, sottosegretario di Stato per il tesoro	4	* TORLONTANO (PDS)	14
GAROFALO (PDS)	6	Discussione:	
Discussione e approvazione:		«Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente» (1711) (Relazione orale)	
«Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze» (1741) (Relazione orale):		Approvazione, con modificazioni con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente»:	
LEONARDI (DC), relatore	6	GOLFARI (DC), relatore	14 e passim
GAROFALO (PDS)	7	* PARISI Vittorio (Rifond. Com.)	15 e passim
CARPENEDO (DC)	10		

267ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 DICEMBRE 1993

ANDREINI (PDS)	Pag. 27 e passim
PROCACCI (Verdi-La Rete)	27 e passim
FORMIGONI, sottosegretario di Stato per l'ambiente	27 e passim
* MONTRESORI (DC)	37, 39
* PAVAN (DC)	38
DE PAOLI (Misto)	40, 46, 64
* D'AMELIO (DC)	62
FORTE (PSI)	63
* RIZ (Misto-SVP)	64

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE	66
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE**Discussione:**

«Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro» (1658);

«Norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria presso pubbliche amministrazioni o per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed istituzione di uffici informativi sulla concessione degli ammortizzatori sociali» (1385), d'iniziativa del senatore Pelella e di altri senatori;

«Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale» (1634), d'iniziativa del senatore Salvato e di altri senatori (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1658 con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro»:

COVATTA (PSI), relatore	67 e passim
* MERIGGI (Rifond. Com.)	68 e passim
MALVESTIO, sottosegretario di Stato per il tesoro	69 e passim
PELELLA (PDS)	77
PELLEGATTI (PDS)	81
SMURAGLIA (PDS)	90
* CONDARCURI (Rifond. Com.)	91

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale» (1685) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale»:

COVATTA (PSI), f.f. relatore	Pag. 92 e passim
MALVESTIO, sottosegretario di Stato per il tesoro	92
DANIELE GALDI (PDS)	94, 101
MERIGGI (Rifond. Com.)	96, 98, 101
FERRARA Vito (Misto)	99, 101
* PAVAN (DC)	99
STRUFFI (PSI)	100, 101

Rinvio della discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport» (1710) (Relazione orale):

PRESIDENTE	102, 103
NOCCHI (PDS)	102

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	103
------------------	-----

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	103
---------------------------------	-----

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione	105
Apposizione di nuove firme	106
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	106

COMMISSIONI PERMANENTI

Approvazione di documenti	108
---------------------------------	-----

CONSIGLI REGIONALI

Trasmissione dei voti	108
-----------------------------	-----

INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte	108
Annunzio	108, 109
Da svolgere in Commissione	121
Ritiro di firme	121

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).
Si dà lettura del processo verbale.

STAGLIENO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Ballesi, Bo, Campagnoli, Citaristi, Condorelli, Doppio, Fontana Albino, Innocenti, Leone, Mancuso, Micolini, Moschetti, Napoli, Santalco, Zito, Zoso.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni» (1708) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni».

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ravasio.

RAVASIO, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame propone la conversione in legge del decreto-legge n. 505 del 7

dicembre 1993, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni.

Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto autorizza, in sostanza, il Tesoro a controgarantire l'IRI per l'assunzione dell'obbligo di rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione dei contratti di fornitura di elicotteri all'estero in capo ad aziende del settore difesa dell'EFIM. La garanzia in capo al Tesoro vale fino al momento del trasferimento al gruppo IRI delle aziende del settore difesa dell'EFIM in liquidazione.

Il secondo comma dell'articolo 1 autorizza il Tesoro a garantire l'IRI per le fideiussioni rilasciate o da rilasciare a favore della TAV Treviso Alta Velocità Spa per il corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni e da atti integrativi. La garanzia cesserà di avere efficacia a seguito del collaudo finale delle opere realizzate in base alle convenzioni. La garanzia del Tesoro è estesa a favore delle Ferrovie dello Stato Spa per gli obblighi derivanti dalla stessa nei confronti della TAV Spa in relazione alla concessione, realizzazione e gestione del sistema alta velocità.

Con questo decreto il Governo si propone di realizzare due obiettivi: l'esecuzione tempestiva ed integrale dei contratti stipulati da parte delle imprese controllate dagli enti delle partecipazioni statali, trasformati in società per azioni; il contenimento del costo della provvista finanziaria da parte delle imprese stesse.

L'articolo 2 ha natura interpretativa nel senso che viene confermato il principio già implicito nell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge n. 210 del 17 maggio 1985, che estende la garanzia dello Stato alle operazioni di finanziamento e di ristrutturazione dei mutui già stipulati dalle Ferrovie dello Stato, purché contratti in base a leggi già in vigore.

Per le considerazioni svolte e per mandato della Commissione finanze, esprimo il parere favorevole alla conversione in legge del decreto al nostro esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

MALVESTIO, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, ringrazio il relatore e sottolineo che si tratta di un decreto-legge con cui il Tesoro essenzialmente garantisce l'IRI per le fideiussioni da quest'ultimo rilasciate nel settore della difesa dell'EFIM in attesa che le aziende di settore vengano trasferite allo stesso gruppo IRI.

Il Ministro del tesoro, inoltre, assume altre garanzie per quanto concerne il tema dell'alta velocità.

Per queste ragioni e per quelle sottolineate dal relatore il Governo si augura una immediata approvazione del decreto stesso.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente.

STAGLIENO, segretario: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. In connessione con le operazioni di ristrutturazione e dismissione delle aziende dell'EFIM in liquidazione, il Ministero del tesoro è autorizzato a garantire l'IRI Spa per le fideiussioni dallo stesso rilasciate nell'interesse di aziende del settore difesa dell'EFIM per l'adempimento di obbligazioni contrattuali relative all'esecuzione di forniture. La garanzia cessa di avere efficacia all'atto del trasferimento al gruppo IRI delle aziende del settore difesa dell'EFIM in liquidazione.

2. Il Ministero del tesoro è altresì autorizzato a garantire l'IRI Spa per le fideiussioni rilasciate o da rilasciare a favore della TAV Treno Alta Velocità Spa per il puntuale e corretto adempimento da parte dei consorzi, dei quali facciano parte anche aziende controllate dall'IRI, affidatari degli interventi relativi al sistema «Alta Velocità», di tutte le obbligazioni a loro carico secondo le previsioni delle relative convenzioni ed atti integrativi. La garanzia cesserà di avere efficacia a seguito del collaudo finale delle opere realizzate in base a dette convenzioni ed atti integrativi. Il Ministero del tesoro garantisce inoltre l'adempimento degli obblighi derivanti alle Ferrovie dello Stato Spa nei confronti della TAV Spa in relazione alla concessione, realizzazione e gestione del sistema Alta Velocità.

Articolo 2.

1. L'articolo 2, comma primo, lettera *m*), della legge 17 maggio 1985, n. 210, si intende applicabile per i mutui ed i prestiti obbligazionari, nonché per i prestiti destinati alla ristrutturazione dei finanziamenti in essere, contratti dalla «Ferrovie dello Stato Spa», a condizione che gli oneri delle relative operazioni siano a carico dell'erario sulla base delle leggi vigenti.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, confermo il voto favorevole che abbiamo già espresso in Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze» (1741) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze».

La Commissione ha terminato da poco i propri lavori ed è pertanto autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Leonardi.

LEONARDI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Senato aveva a suo tempo convertito in legge il decreto-legge n. 186 del 12 giugno 1993 che differiva al 20 dicembre la scadenza dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei soggetti colpiti dai noti eventi criminosi verificatisi a Roma e a Firenze rispettivamente il 14 ed il 27 maggio di quest'anno.

La scadenza del 20 dicembre per tutti gli adempimenti tributari avrebbe creato notevole difficoltà ai contribuenti, in quanto venivano a concentrarsi in quella data tutti i versamenti non effettuati in virtù del deferimento concesso.

Il decreto-legge di cui si chiede la conversione stabilisce quindi tempi e modalità per il recupero dei tributi suddetti.

Il provvedimento, per obiettive esigenze di equità, riguarda i soggetti colpiti dagli attentati avvenuti a Firenze e a Roma e chiarisce che la decorrenza del differimento accordato coincide con la data in cui si sono verificati gli eventi criminosi.

Le disposizioni non comportano particolare aggravio per l'Erario, trattandosi di flussi finanziari che dovrebbero pervenire nelle casse

dello Stato, anche se con un minimo ritardo rispetto alla scadenza del 20 dicembre 1993 e per un numero peraltro assai limitato di soggetti.

Per quanto concerne l'IVA, le operazioni relative alle liquidazioni periodiche, i cui termini scadevano nel periodo del differimento, devono essere comprese nella dichiarazione relativa all'anno 1993; l'imposta dovuta sarà corrisposta in due rate di uguale importo, con scadenza il 15 marzo 1994 e il 5 settembre 1994.

I versamenti dell'IRPEF relativi alla dichiarazione del 1992 dovranno essere effettuati in due rate, sempre di pari importo, da corrispondere entro il 31 gennaio 1994 ed il 30 settembre 1994. Gli acconti relativi all'imposta 1993 dovranno essere versati, sempre in due rate, di pari importo, entro il 31 gennaio 1994 ed il 30 aprile 1994.

Le ritenute alla fonte non versate per il periodo per il quale è stato disposto il differimento devono essere ripartite in quattro rate trimestrali, scadenti per i soggetti colpiti dagli eventi di Roma tra il 1° e il 15 gennaio 1994, tra il 1° e il 15 marzo 1994, tra il 1° e il 15 giugno 1994 e tra il 1° e il 15 settembre 1994; per i soggetti colpiti dagli eventi di Firenze, le scadenze sono state fissate tra il 1° e 15 gennaio 1994, con riferimento alle ritenute non versate nel mese di giugno 1993, tra il 1° e il 15 marzo 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di luglio ed agosto 1993, tra il 1° e il 15 giugno 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di settembre ed ottobre 1993, tra il 1° e il 15 settembre 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di novembre e dicembre 1993.

Il recupero dei tributi iscritti a ruolo e non corrisposti, anche in materia di tributi locali, deve essere effettuato, a decorrere dal mese di febbraio 1994, mediante pagamento dilazionato in sei rate, di pari importo, scadenti alle date stabilite dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il versamento delle somme dovute e non corrisposte, relative al contributo a favore del Servizio sanitario nazionale, deve essere effettuato in due rate, di pari importo, da corrispondere, rispettivamente, entro il 31 gennaio 1994 e il 30 aprile 1994.

L'onere derivante dal provvedimento è valutato in circa lire 300 milioni per l'anno 1993. Adesso si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6656 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

La Commissione si è espressa unanimamente circa l'opportunità di approvare questo provvedimento ed io raccomando all'Assemblea la sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Garofalo. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, come ha ricordato il relatore, si trattava di evitare che un provvedimento, ispirato alla volontà di tener conto, anche sotto il profilo degli adempimenti tributari, della particolare situazione dei soggetti che erano stati colpiti dalle bombe in via Fauro e in via dei Georgofili, avesse un effetto opposto a quello voluto. Infatti, con il decreto-legge n. 186 del 1993 tutte le scadenze venivano

concentrate al 20 dicembre e quindi si creava una situazione insostenibile. Con il provvedimento in discussione si opera invece uno scaglionamento degli obblighi tributari, che mi pare la misura più giusta per adempiere a quella volontà che già il Parlamento aveva manifestato.

Questo è il motivo per cui dichiariamo il nostro consenso, il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la dichiarazione generale.

Invito il senatore segretario a dar lettura del parere della 5ª Commissione.

STAGLIENO, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole».

PRESIDENTE. Poichè il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. I soggetti colpiti dagli eventi criminosi verificatisi a Roma e a Firenze, rispettivamente, il 14 maggio 1993 ed il 27 maggio 1993, per i quali è stato disposto con decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219, il differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale, devono corrispondere, senza il pagamento degli interessi, le somme dovute e non versate per effetto del differimento stesso, decorrente dalle date sopra indicate, secondo le modalità e le scadenze sotto elencate:

a) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni relative alle liquidazioni periodiche i cui termini scadevano nel periodo di differimento, devono essere comprese nella dichiarazione relativa all'anno 1993 e l'imposta dovuta sulla base della dichiarazione stessa deve essere corrisposta in due rate di uguale importo scadenti, rispettivamente, il 5 marzo 1994 ed il 5 settembre 1994;

b) i versamenti delle imposte sui redditi relativi alla dichiarazione per il periodo di imposta 1992, devono essere effettuate in due rate, di pari importo, da corrispondere, rispettivamente, entro il 31 gennaio

1994 ed il 30 settembre 1994. Gli acconti relativi al periodo di imposta 1993 devono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 gennaio 1994 ed il 30 aprile 1994;

c) le ritenute alla fonte non versate nel periodo per il quale è stato disposto il differimento devono essere ripartite in quattro rate trimestrali, scadenti:

1) per i soggetti colpiti dagli eventi di Roma, tra il 1° ed il 15 gennaio 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di maggio e giugno 1993; tra il 1° ed il 15 marzo 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di luglio e agosto 1993; tra il 1° ed il 15 giugno 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di settembre e ottobre 1993; tra il 1° ed il 15 settembre 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di novembre e dicembre 1993;

2) per i soggetti colpiti dagli eventi di Firenze, tra il 1° ed il 15 gennaio 1994, con riferimento alle ritenute non versate nel mese di giugno 1993; tra il 1° ed il 15 marzo 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di luglio e agosto 1993; tra il 1° ed il 15 giugno 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di settembre e ottobre 1993; tra il 1° ed il 15 settembre 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di novembre e dicembre 1993;

d) il recupero dei tributi iscritti a ruolo e non corrisposti, anche in materia di tributi locali, per effetto del differimento disposto con il decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219, deve essere effettuato a decorrere dal mese di febbraio 1994, mediante pagamento dilazionato in sei rate, di pari importo, scadenti alle date stabilite dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il recupero dei tributi locali riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo non disciplinato dalle disposizioni che precedono deve essere effettuato in dodici rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 1994;

e) il versamento delle somme dovute e non corrisposte, relative al contributo a favore del Servizio sanitario nazionale, deve essere effettuato in due rate, di pari importo, da corrispondere, rispettivamente, entro il 31 gennaio 1994 ed il 30 aprile 1994.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire trecento milioni per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6656 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

CARPENEDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPENEDO. Signor Presidente, intervengo soltanto per dichiarare il voto favorevole dei senatori del Partito popolare italiano.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 464, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base» (1659) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 464, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base».

Il senatore Zotti ha chiesto di essere autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zotti.

ZOTTI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la materia trattata in questo disegno di legge è stata ampiamente dibattuta ed è stata oggetto di polemiche sia dentro le nostre Aule che fuori di esse. Si tratta, in sostanza, della conversione in legge delle disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto-legge n. 384 del 1992, che prevedeva una tassa di 85.000 lire, in relazione a fasce di reddito, per l'assistenza medica di base. Questa normativa ha avuto grossolani problemi applicativi, tanto che è stato necessario individuare misure correttive per ovviare alla bassa incidenza percentuale di versamenti in ottemperanza a queste disposizioni di legge. Il testo attuale del provvedimento non prevede più l'articolo 1 del precedente decreto che indicava il termine del 31 ottobre come scadenza per il versamento di questa tassa; quindi, gli articoli 1 e 2 dell'attuale decreto-legge dispongono le sanzioni amministrative e le modalità per l'accertamento di eventuali evasioni.

La quota di 85.000 lire, inserita nella manovra finanziaria dello scorso anno, non è più prevista dall'attuale legge finanziaria e si prevede sostanzialmente un gettito di 1.265 miliardi, che verrà introitato direttamente dalle regioni che non possono, in questa fase iniziale di applicazione della riforma sanitaria, essere gravate da ulteriori penalizzazioni e difficoltà applicative. Oltretutto, le regioni, in caso di mancato introito a seguito di questa tassazione, non potranno che

ricorrere alle casse dello Stato. Pertanto, credo sia opportuna l'approvazione, da parte di questa Camera, del disegno di legge al nostro esame che, in qualche modo, solleva le regioni in questo inizio applicativo della riforma sanitaria e soprattutto non costituisce un aggravio per le casse dello Stato.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

STAGLIENO, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 novembre 1993, n. 464, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 365.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Art. 1.

1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1993 devono indicare nella stessa gli estremi del versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dovuta per il medesimo anno.

Art. 2.

1. Qualora dai controlli eseguiti dal sistema informativo del Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della sanità in data 25 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, risulti l'omissione, l'incompletezza o la tardività dei versamenti della quota fissa di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome procedono al recupero delle somme non versate, maggiorate del cinquanta per cento a titolo di sanzione amministrativa.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha effetto dal 18 novembre 1993 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

DIONISI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DIONISI. Signor Presidente, interverrò molto rapidamente anche per l'ovvio e palese stato d'animo dei colleghi e di tutti noi rispetto ai lavori di questa giornata, che sembra un po' l'ultimo giorno di scuola di cui abbiamo fatto esperienza in età diverse.

FERRARA Vito. Non abbiamo fatto neanche il primo trimestre!

DIONISI. Voglio soltanto rappresentare ai colleghi il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista per le motivazioni che, pur essendo state espresse più volte in quest'Aula, ritengo debbano essere ancora una volta ribadite.

Questo balzello delle 85.000 lire per il medico di famiglia è stata una delle vergogne del nostro Parlamento e dei provvedimenti del Governo, che in questi anni si è applicato nell'abbattimento dello Stato sociale e in una controriforma sanitaria che purtroppo farà sentire i suoi effetti negativi, che comporteranno sofferenze per milioni di cittadini e difficoltà o impossibilità per altrettanti milioni di cittadini nell'esercitare il diritto alla salute, come la nostra Costituzione invece garantirebbe. Potrei dire che le 85.000 lire fanno un po' il paio con la vergogna dei bollini, che finalmente sembra essere stata cancellata dalla nostra legislazione.

È certo che di sanità in questo Parlamento durante questa legislatura si è parlato molto, ma probabilmente se ne è parlato male. Il risultato, prima della legge delega e poi del decreto delegato n. 502, malgrado le sue modificazioni, non è buono ed è appunto coerente con questa volontà di un Governo conservatore di smantellare lo Stato sociale e di ridurre i diritti dei cittadini, soprattutto colpendo la parte più debole della nostra popolazione a vantaggio degli speculatori e di chi sulla salute della gente realizza profitti spesso immotivati.

Credo che veramente al Governo che ha riproposto questo decreto vada riconosciuto del coraggio, che però assume il tono della sfacciataggine.

In questi ultimi mesi abbiamo potuto constatare la gravità del fenomeno delle tangenti nel settore della sanità. Come tutti sappiamo, da parte degli organi di polizia e della magistratura sono stati trovati in possesso di operatori e dirigenti del Ministero della sanità centinaia di miliardi frutto di ruberie e di illeciti patteggiamenti con le case farmaceutiche.

A mio avviso, non soltanto il buon senso ma anche un minimo di pudore avrebbero dovuto suggerire al Governo di cancellare la vergogna del pagamento delle 85.000 lire per il medico di base invece di cercare di recuperare il frutto delle ruberie e del malgoverno registrati sistematicamente anche nel settore sanitario.

Le persone dotate di buon senso, non soltanto quelle più sensibili ai problemi sociali, si sarebbero aspettate una svolta ma purtroppo tali aspettative sono state deluse e con una buona dose di faccia tosta si continua a perseguire una linea che ha già scandalizzato l'opinione pubblica del nostro paese; proprio per questo i cittadini hanno rifiutato moralmente la misura che prevede la corresponsione di 85.000 lire per le prestazioni del medico di base. Nonostante le sanzioni previste per gli inadempienti, circa la metà dei cittadini interessati da questo provvedimento ha disobbedito ad una legge dello Stato, manifestando con coraggio e con rabbia il proprio dissenso verso l'amministrazione sanitaria dell'attuale Governo.

Nonostante l'onestà intellettuale e l'impegno con cui il Ministro della sanità cerca di introdurre misure volte ad alleggerire la gravità dei precedenti provvedimenti, non si può trovare una valida giustificazione per questo Governo, per cui appare del tutto comprensibile la reazione del popolo italiano.

Come sapete, con la previsione del pagamento delle 85.000 lire il Governo riteneva di produrre un gettito per le casse dello Stato di circa 1.200 miliardi, cifra di molto inferiore a quella delle ruberie effettuate nel settore della sanità.

Sarebbe stato sufficiente non rubare, comportarsi correttamente per sollevare tutti gli italiani dalla vergogna non solo dei bollini e del pagamento delle 85.000 per il medico di famiglia, ma anche degli odiosi *tickets* e dei vari balzelli, per cui nel nostro paese i cittadini, specialmente i lavoratori, per il servizio sanitario pagano più volte: attraverso le ritenute sugli stipendi e attraverso il pagamento dei *tickets* e delle 85.000 lire.

Per tutti questi motivi, la cui ragionevolezza credo sia evidente alla maggior parte dei colleghi, il Gruppo di Rifondazione comunista dichiara il proprio voto contrario all'approvazione di questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista*).

TORLONTANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TORLONTANO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per confermare il voto contrario del Gruppo del PDS per le ragioni più volte ripetute. Con il presente provvedimento si è introdotto un balzello particolarmente inaccettabile, soprattutto alla luce dei gravissimi scandali che hanno travolto la sanità, e in particolare la Direzione generale che si occupa dei farmaci: solo per questo settore sembra siano stati sottratti 600 miliardi, e il caso vuole che questa sia la stessa cifra raccolta fino ad oggi con la famosa tassa delle 85.000 lire.

Per colmare questo buco basterebbe quindi utilizzare questa notevole cifra, già contabilizzata ed ufficializzata.

Per queste ragioni voteremo contro la conversione in legge del decreto. *(Applausi dal Gruppo del PDS. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente» (1711) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente», per il quale è stata richiesta l'autorizzazione alla relazione orale.

Poichè il Governo ha presentato proprio in questo momento alcuni emendamenti, si pone la necessità di sospendere brevemente la seduta. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 10,45).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Ricordo che il relatore, senatore Golfari, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale sul disegno di legge n. 1711. Se non si fanno osservazioni, la richiesta è accolta.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, sarò molto breve perchè dell'argomento abbiamo già parlato poche settimane fa allorchè si dovette interrompere la discussione.

Un *referendum* del 18 aprile 1993 ha abrogato, come i senatori ricorderanno, alcune norme della legge sanitaria n. 833 del 1978. Si pone, allora, il problema di colmare questo vuoto legislativo nel senso di attribuire le funzioni di controllo ambientale precedentemente di competenza delle unità sanitarie locali ad altri soggetti giuridici. Ciò pone in sostanza anche il problema della riconsiderazione delle funzioni in senso generale anche di tipo amministrativo.

A chi attribuire tali funzioni? Per quanto riguarda le funzioni amministrative vere e proprie non ci possono essere dubbi; esse dovranno riguardare l'ordinamento del nostro paese, cioè i Ministeri, le regioni, le province e i comuni anche per il fatto che già la legge n. 142 del 1990, concernente l'ordinamento delle nuove province, richiama agli articoli 3 e 14 l'attribuzione di queste funzioni alle stesse province in materia ambientale.

All'attenzione del nostro paese si sono poste, invece, delle nuove problematiche concernenti i soggetti cui si sarebbero dovute attribuire le funzioni soppresses dal *referendum* del 18 aprile relative alle attività tecniche di sostegno, di controllo e di vigilanza. La proposta avanzata dal Governo con il decreto-legge che ci accingiamo a convertire è che queste funzioni vengano attribuite ad una Agenzia nazionale per l'ambiente e conseguentemente ad Agenzie regionali di protezione ambientale. Tutto questo comporta a livello nazionale la riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e degli enti e degli organismi che si occupano del settore, mentre a livello regionale e locale comporta la riorganizzazione dei servizi territoriali in parte sottratti alle unità sanitarie locali con l'attenzione che occorre porre affinché a livello locale non intervengano sovrapposizioni o duplicazioni tra queste funzioni. Il decreto-legge che stiamo per convertire mi sembra separi in maniera abbastanza efficace le funzioni che rimangono alla sanità a livello locale, per quanto riguarda il genere degli alimenti, i servizi veterinari, la medicina del lavoro, l'igiene e la sanità pubblica, da quelle funzioni invece che saranno assegnate ai servizi territoriali ed ambientali per il controllo delle acque, dell'aria, del suolo, dei rifiuti e per quant'altro attiene la materia ambientale più strettamente intesa, con l'avvertenza altresì che queste funzioni possono essere integrate a livello locale tra di loro e possono essere coordinate dai nuovi organismi tecnici che si vanno ad istituire.

Questo è il senso del decreto-legge che stiamo per convertire e del lavoro compiuto dalla Camera in prima istanza e dal Senato dal giugno ad oggi con intensità ed approfondimento delle tematiche; ritengo quindi che il provvedimento meriti l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Parisi Vittorio. Ne ha facoltà.

* PARISI Vittorio. Signor Presidente, intendo sottolineare che abbiamo in esame un decreto-legge reiterato per la terza volta, il che indica quali interessi vi siano in gioco ed i motivi per i quali non è stata effettuata la conversione nelle precedenti formulazioni.

È anche interessante osservare che il Governo ha presentato un testo abbastanza sintetico e, soprattutto da parte dell'attuale cosiddetta

maggioranza, che peraltro è anche difficile da individuare (proprio questa mattina abbiamo sentito parlare di Partito popolare), come al solito si è operata una dilatazione del testo, nel quale sono state introdotte una serie di norme sulle quali mi pronuncerò tra breve.

Intendo subito ricordare che il Governo Ciampi non ha manifestato alcuna attenzione per l'ambiente, ed anche se questo è stato più volte sottolineato, va comunque ribadito con forza: sono stati ridotti i fondi destinati a questo settore nel disegno di legge finanziaria; si è dato il via alla più esasperata cementificazione; è stato varato il progetto per i treni ad alta velocità; non sono stati approvati provvedimenti volti al reale contenimento del degrado ambientale e per la sicurezza dei cittadini; questo Parlamento non è stato in grado di approvare la modifica della cosiddetta legge Seveso e il Governo si è ben guardato dal presentare un decreto-legge che andasse in questa direzione; il provvedimento sull'impatto ambientale è bloccato alla Camera.

In compenso, la settimana scorsa abbiamo votato in maniera indecorosa (per tre volte è stato richiesto l'inserimento all'ordine del giorno in Aula del provvedimento «Galli») la legge cosiddetta salva sindaco che, di fatto, ha modificato la «legge Merli». Questo è il quadro nel quale si inserisce l'ANPA, un'operazione tipicamente di facciata e che non risponde minimamente all'esito referendario, che poteva essere avviato a soluzione in ben altro modo, come fra l'altro prevedevano diversi disegni di legge presentati, e che non verranno discussi perchè «cortocircuitati» da questo decreto-legge.

Era possibile immaginare intanto un'agile Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, in sintonia con altri paesi, mentre invece con il provvedimento in esame si crea un carrozzone mastodontico, con l'aggravante che viene modificata, di fatto, la struttura del Ministero dell'ambiente, intervento questo sì importante ed urgente, ma che ci si è ben guardati dal fare attraverso un provvedimento specifico, poichè avrebbe reso tale Dicastero realmente funzionale. Sono state create invece le condizioni di non possibilità di funzionamento di questo marchingegno; tra l'altro, non è prevista, tranne risibili convenzioni, alcuna connessione tra l'ANPA e - mi dispiace contraddire il presidente Golfari su questo punto - una qualche agenzia territoriale per l'ambiente, essendo state istituite soltanto delle unità operative. Peraltro, mentre è urgente separare la parte ambientale da quella sanitaria, potenziando la prima perchè questo era ciò che realmente i cittadini volevano quando hanno votato il *referendum*, si è operata invece una separazione che non risolverà nulla perchè, di fatto, non si viene a chiarire laddove finisce il comparto sanitario e laddove comincia quello ambientale.

Il senatore Martelli aveva decretato la morte di questo Parlamento, ieri il senatore Crocetta ha detto che questo Parlamento è un cadavere puzzolente e pericolosissimo; ebbene, credo che il provvedimento che ci accingiamo a votare stia proprio ad indicare quanto il Parlamento, in questo momento, sia di estrema pericolosità perchè viene costituita una struttura che non solo sarà inutile, ma, di fatto, bloccherà l'effettivo funzionamento del controllo ambientale. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista e del senatore De Paoli*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

STAGLIENO, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, nel confermare il parere contrario fornito sulla precedente versione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle norme relative all'articolo 3 e all'articolo 1, comma 6, della presente versione, sempre per violazione della citata norma costituzionale, dichiara altresì il proprio parere contrario – sempre per i medesimi motivi di illegittimità – sull'articolo 4, in quanto si conferiscono compiti alle province senza provvedere alla relativa copertura».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, trasmette parere di nulla osta sul provvedimento, a condizione che siano accolti gli emendamenti della Commissione 1-ter.1, per la parte relativa all'articolo 1-ter, comma 5, e quelli soppressivi degli articoli 3 e 4 che fanno sì che il testo si conformi al parere già reso sul provvedimento in data 15 dicembre. Trasmette poi un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della facoltà di utilizzare residui, di cui al comma 7 dell'articolo 1-bis e alla modifica del comma 4 dell'articolo 2 (emendamento 2.1), al fine di evitare che per il personale inquadrato nell'ANPA possano essere mantenuti trattamenti economici più vantaggiosi».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, trasmette parere di nulla osta sul provvedimento, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano accolti gli emendamenti della Commissione 1-ter.1, per la parte relativa all'articolo 1-ter, comma 5, e quelli 3.1 e 4.1, nonché i subemendamenti del relatore 1-bis.1/3 e 2.1/1, che fanno sì che il testo si conformi al parere già reso sul provvedimento in data 15 dicembre. Il parere è poi contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, agli emendamenti 1-bis.1/4, 1-ter.1/3, 1-ter.1/2, 6.100, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9 e 6.0.10».

PRESIDENTE. Poichè il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 274, e 2 ottobre 1993, n. 395.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi prima dell'articolo 1 del decreto-legge e dei relativi subemendamenti:

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 0...

(Servizio nazionale di tutela e sviluppo ambientale - S.N.T.S.A.)

1. È istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Sistema nazionale di protezione ambientale. Il servizio è l'unica autorità tecnico scientifica delle istituzioni nel settore della protezione ambientale e della prevenzione dei rischi veicolati all'uomo tramite l'ambiente; è dotato di autonomia contabile-amministrativa. Il sistema si articola in:

- a) Agenzia nazionale protezione ambientale (A.N.P.A.);
- b) Agenzie regionali di protezione ambientale (A.R.P.A.).

2. Tra le due articolazioni sopra definite vengono ripartiti i compiti regionali e sovra regionali».

0.4

TABLADINI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 0...

(Scopo dello S.N.T.S.A.)

1. Lo scopo del S.N.T.S.A. è la protezione contro gli elementi nocivi veicolati tramite l'ambiente attraverso tutte le diverse vie, in grado di apportare danni agli esseri umani, ai beni ambientali e culturali.

2. Lo S.N.T.S.A. ha altresì il compito di proporre normative e interventi atti a programmare modelli produttivi e suggerire comportamenti sociali, anche per il tramite delle istituzioni scolastiche ed universitarie, intesi a consentire un razionale uso delle risorse ambientali ai fini dello sviluppo socio-economico per la comunità attuale e per le generazioni future».

0.5

TABLADINI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 1.

(Competenze dello SNTSA)

1. Allo SNTSA sono immediatamente devolute le competenze in materia ambientale, quali definite all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

2. Il Sistema assume di conseguenza le competenze di vigilanza circa la protezione dell'acqua, dell'aria, del suolo, della radioprotezione.

3. Con la costituzione dello SNTSA, nelle sue diverse articolazioni, si dà attuazione all'articolo 7, comma b), della legge n. 502 del 1992, per quanto concerne la riorganizzazione del settore ambientale dei presidi multizonali di prevenzione. Lo SNTSA esercita le funzioni di carattere analitico e tecnico scientifico a favore di altre amministrazioni dello Stato o locali in ambiti che presentino analogie metodologiche rispetto a quelle peculiari per lo SNPA, al fine di ottimizzare le risorse a disposizione degli Enti Pubblici, nel campo della prevenzione».

06.

TABLADINI

All'emendamento 01.1, al comma 1, e nella rubrica dopo le parole: «la protezione dell'ambiente», aggiungere le seguenti: «e per la prevenzione».

01.1/2

TABLADINI

All'emendamento 01.1, al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «La promozione deve essere esercitata in modo da privilegiare strettamente l'ottenimento di risultati immediatamente operativi rispetto alla situazione di degrado ambientale e di rischio di primario interesse, sotto la vigilanza, ove siano concessi della pubblica amministrazione finanziamenti, della Corte dei conti, per la verifica dell'utilità delle ricerche effettuate».

01.1/3

TABLADINI

All'emendamento 01.1, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dei dati sulla situazione ambientale» aggiungere le seguenti: solo se prodotti da enti, istituzioni, organismi di affidabilità comprovata attraverso la partecipazione ad appositi programmi di omogeneizzazione e di affida-

bilità, che devono essere realizzati nel quadro delle attività tecniche previste con l'istituzione dello SNTSA».

01.1/4

TABLADINI

All'emendamento 01.1, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «monitoraggio» con l'altra: «osservatorio».

01.1/6

TABLADINI

All'emendamento 01.1, al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) costituire un archivio delle informazioni circa le sostanze inquinanti o pericolose, di sintesi, o eventualmente naturali in situazioni modificate dall'uomo, già esistenti o al momento nel quale siano rese industrialmente o praticamente disponibili, le informazioni devono riguardare anche le forme di danno e rischio collegate alle sostanze stesse, al loro ciclo produttivo, sia dal punto di vista tossicologico che per il rischio di incidente collegato».

01.1/5

TABLADINI

All'emendamento 01.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «nella elaborazione» fino alla fine con le altre: «..., nella collaborazione per la verifica e nella validazione dei programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale».

01.1/7

TABLADINI

All'emendamento 01.1, lettera d), dopo le parole: «sostanze inquinanti» inserire le seguenti: «e agenti fisici nocivi».

01.1/8

TABLADINI

All'emendamento 01.1, lettera d), dopo le parole: «smaltimenti dei rifiuti» inserire le parole: «e la loro gestione per uno riutilizzo in termini del recupero di materiali utili e di energia».

01.1/9

TABLADINI

All'emendamento 01.1, lettera d), aggiungere le parole: «gli strumenti modellistici matematici e fisici necessari per l'attività previsionale necessaria all'esercizio delle funzioni di protezione dell'ambiente».

01.1/10

TABLADINI

All'emendamento 01.1, lettera e), aggiungere le parole: «al fine dell'integrazione reciproca su scala internazionale dei principi di protezione ambientale».

01.1/11

TABLADINI

All'emendamento 01.1 dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) nella promozione della ricerca e dell'applicazione delle tecniche di recupero ambientale nel caso di degrado o rischio in atto, da applicare all'interno dei piani di risanamento».

01.1/12

TABLADINI

All'emendamento 01.1, sostituire la lettera g) con le seguenti:

«g) nella verifica della congruità e dell'efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale;

g-bis) nella verifica della documentazione tecnica che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle vigenti leggi in materia ambientale».

01.1/13

TABLADINI

All'emendamento 01.1, lettera h), aggiungere le parole: «con destinazione agli enti ed organizzazioni che detengono le specifiche competenze sugli elementi trattati».

01.1/14

TABLADINI

All'emendamento 01.1, lettera i), aggiungere le parole: «con destinazione agli enti ed organizzazioni che detengono le specifiche competenze sugli elementi trattati, sia dal punto di vista sanitario che di protezione civile».

01.1/15

TABLADINI

All'emendamento 01.1, lettera l), aggiungere le parole: «sia ionizzanti che non ionizzanti, considerata l'interazione tra l'aspetto ambientale, quali veicolo degli agenti nocivi, e sanitario, al fine di trattare in modo unitario le problematiche in oggetto».

01.1/16

TABLADINI

Al comma 2 sostituire le parole: «al Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali» con le altre: «ai Servizi tecnici nazionali».

01.1/1

IL RELATORE

All'emendamento 01.1, comma 2, aggiungere le parole: «Le strutture sanitarie si avvarranno dal punto di vista tecnico dei servizi relativi al costituendo SNTSA, al fine di realizzare la migliore integrazione e razionalizzazione riguardo le risorse tecnico analitiche del settore della protezione, anche nel campo della prevenzione».

01.1/17

TABLADINI

All'emendamento 01.1, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Il Sistema nazionale di protezione ambientale, nelle sue articolazioni Agenzia nazionale e Agenzie regionali, svolge compiti ed attività per favorire ed attuare rispettivamente le competenze dello Stato e degli organi regionali e locali garantendo la necessaria omogeneità di approccio alle tematiche in questione a livello nazionale».

01.1/18

TABLADINI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente)

1. Ai fini del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono:

a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;

c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;

d) nella formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; gli *standard* di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli *standard* di qualità; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;

e) nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;

f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di *auditing* in campo ambientale;

g) nella verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;

h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;

i) nell'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

l) nei controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;

m) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale;

n) in qualsiasi altra attività collegata alle competenze in materia ambientale.

2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti, in base alla legislazione vigente, al Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali e, in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica, al Servizio sanitario nazionale.

3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 e le Agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo».

01.1

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, le strutture tecniche provinciali dell'Agenzia regionale di cui all'articolo 03, sono poste alle dipendenze funzionali delle province, secondo criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni».

02.1/1

ANDREINI, MONTRESORI, PINTO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 02.

(Funzioni amministrative delle province)

1. Le regioni nell'esercizio della potestà legislativa prevista dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui all'articolo 14 della stessa legge.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 le province si avvalgono delle strutture tecniche dell'Agenzia regionale di cui all'articolo 03.

3. In attesa delle leggi regionali di cui all'articolo 03, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, già di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

4. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché le modalità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti. Le regioni, in conformità alle direttive all'uopo emanate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e consuntive, sulle attività di controllo provinciali indicanti, in particolare, quantità di mezzi personali, reali e finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli effettuati, tipo e quantità dei mezzi effettivamente utilizzati».

02.1

LA COMMISSIONE

All'emendamento 03.1, al comma 1, dopo le parole: «di prevenzione» inserire le seguenti: «di sicurezza».

03.1/5

PROCACCI

All'emendamento 03.1 al comma 1, dopo le parole: «... presidi multizonali di prevenzione» inserire le seguenti: «dall'attribuzione alle Agenzie regionali e provinciali sono esclusi il personale e le dotazioni strumentali dedicate alle attività individuate al comma 2 dell'articolo 01 del presente decreto che, in riferimento all'articolo 7 del decreto

502/92 continuano a rimanere di competenza del Servizio sanitario nazionale».

03.1/6

TABLADINI

All'emendamento 03.1 della Commissione al comma 1, sopprimere in fine le parole: «comma 1».

03.1/1

IL RELATORE

All'emendamento 03.1, al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le Agenzie regionali e provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta provinciale o regionale».

03.1/2

TABLADINI

All'emendamento 03.1 al comma 2 premettere le parole: «Nella fase iniziale».

03.1/7

TABLADINI

All'emendamento 03.1 comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Deve essere condotta una ricognizione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la presenza di recettori particolarmente sensibili, la densità di attività produttive ed agricole, permette di definire gli obiettivi del controllo ambientale per l'area di competenza delle Agenzie regionali e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale, finanziaria delle Agenzie regionali e delle loro articolazioni».

03.1/3

TABLADINI

All'emendamento 03.1, al comma 4, sopprimere le parole da: «, con l'osservanza» fino alle parole: «n. 177».

03.1/4

PROCACCI

All'emendamento 03.1, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le Agenzie regionali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali si avvalgono delle sezioni regionali dell'Albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 ottobre 1987, n. 441. I rapporti fra le Agenzie e le sezioni regionali del predetto Albo sono regolati dall'accordo di programma di cui al comma 5-bis dell'articolo 1 del presente decreto».

03.1/100

IL GOVERNO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 03.

(Agenzie regionali e delle province autonome)

1. Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'articolo 01 e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonché il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di cui all'articolo 01.

2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma 1, personale già in organico presso di esse o presso enti finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse regionali da cui provenga il personale dell'Agenzia.

3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientali, nonché di coordinamento con l'attività di prevenzione sanitaria, le Agenzie sono organizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le leggi di cui al comma 1, provvedono a definire l'organizzazione nonché la dotazione tecnica e di personale e le risorse finanziarie delle Agenzie, con l'osservanza, per quanto riguarda l'aspetto sanitario, delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. Esse stabiliscono le modalità di consulenza e di supporto all'azione delle province, dei comuni e delle comunità montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali dell'Agenzia e fissano le modalità di integrazione e di coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attività con i servizi delle unità sanitarie locali.

5. Le Agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1, cui

prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle Agenzie di cui al presente articolo è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento».

03.1

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti presentati da me e a nome della Commissione si intendono illustrati.

ANDREINI. L'emendamento 02.1/1 si illustra da sè.

PROCACCI. Signor Presidente, brevemente intendo illustrare i pochi emendamenti che il mio Gruppo ha voluto presentare, iniziando dall'emendamento 03.1/5, che è un subemendamento all'emendamento 03.1 della Commissione. In pratica proponiamo che nel punto che esprime le finalità dell'intervento delle regioni e delle province autonome con proprie leggi sia aggiunta la funzione di sicurezza a quelle delle attività tecniche di prevenzione, vigilanza e controllo ambientale. Ci sembra infatti opportuna questa integrazione, presente del resto in tutte le leggi ambientali. Pensiamo che la sua mancanza potrebbe avere anche delle conseguenze negative.

Con l'emendamento 03.1/4, che è sempre un subemendamento all'emendamento 03.1, proponiamo la soppressione del riferimento al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Pensiamo infatti che sia opportuno assicurare alle regioni un'autonomia maggiore anche per quanto riguarda la ripartizione delle attribuzioni per la parte sanità e per la parte ambiente.

Approfitto poi, signor Presidente, per illustrare anche gli altri due subemendamenti riguardanti articoli aggiuntivi. Il terzo nostro emendamento, l'1-bis.1/1, propone di trasferire almeno il 50 per cento delle risorse finanziarie del servizio di informazione ambientale all'Agenzia dal momento che a questa vengono attribuite funzioni importanti.

L'emendamento 1-ter.1/1 contiene una proposta di inserimento di due nuovi componenti dell'ANPA, di cui uno in rappresentanza dell'ENEA-DISP, in sede di prima applicazione del consiglio di amministrazione. Tale inserimento sarebbe a nostro parere una misura razionale per assicurare le migliori condizioni di collaborazione e di nascita stessa dell'Agenzia.

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, il Governo intende dare per illustrato l'emendamento 03.1/100.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Tabladini, stante la sua assenza, sono da considerare decaduti.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti 03.1/2, 03.1/3 e - lo anticipo - anche l'1-ter.1/3, presentati dal senatore Tabladini. Per quanto riguarda l'emendamento 1-ter.1/3, bisognerà però modificare il riferimento annuale di bilancio, secondo le indicazioni del senatore Pavan, estensore del parere della 5ª Commissione. Pertanto, il riferimento al triennio 1993-95 dovrà essere sostituito con: «1994-96»; ugualmente il riferimento all'anno 1993 deve essere sostituito con: «1994».

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, sono favorevole all'emendamento 02.1/1, mentre sono contrario agli emendamenti 03.1/5 e 03.1/4. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 03.1/100, presentato dal Governo.

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti presentati dalla Commissione e dal relatore. Si rimette invece al parere dell'Assemblea per quanto riguarda gli emendamenti 03.1/2 e 03.1/3, presentati dal senatore Tabladini e fatti propri dal relatore.

Si dichiara infine contrario a tutti gli altri emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 02.1/1, presentato dai senatori Andreini, Montresori e Pinto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 01.1/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.1.

PARISI Vittorio. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PARISI Vittorio. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista sull'emendamento 01.1 della Commissione. Riteniamo che esso sia estremamente pericoloso: di fatto si propone una ristrutturazione del Ministero dell'ambiente in negativo; vengono sottratte a quest'ultimo alcune competenze senza però fornire un quadro reale di quelle da riconoscere al Ministero dell'ambiente.

Pertanto, ribadiamo la nostra assoluta contrarietà a tale proposta emendativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 0.1.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 02.1/1, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 02.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 03.1/5, presentato dalla senatrice Procacci.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 03.1/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 03.1/2, presentato dal senatore Tabladini, poi decaduto e fatto proprio dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 03.1/3, presentato dal senatore Tabladini, poi decaduto e fatto proprio dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 03.1/4, presentato dalla senatrice Procacci.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 03.1/100, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 03.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

(Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente)

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), cui sono attribuite le competenze riguardanti le attività tecni-

co-scientifiche di interesse nazionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, ivi comprese quelle in materia di tutela dall'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177.

2. L'ANPA svolge attività di consulenza e di supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente nonchè, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici, in collegamento con l'Agenzia europea per l'ambiente.

3. Restano ferme le competenze spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè al Servizio sanitario nazionale in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene e sanità pubblica.

4. L'ANPA ha personalità giuridica, è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

5. Sono organi dell'ANPA:

- a) il comitato amministrativo;
- b) il comitato scientifico;
- c) il direttore dell'Agenzia, che ne ha la legale rappresentanza;
- d) il collegio dei revisori.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le competenti commissioni parlamentari, sono disciplinati le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese la determinazione della dotazione organica e la tabella di equiparazione fra le posizioni funzionali del personale rivestite presso le amministrazioni di provenienza e quelle dell'Agenzia stessa.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'emendamento 1.1, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di conversione del presente decreto, con apposito accordo di programma stipulato dall'ANPA con l'Unioncamere, vengono stabilite le modalità per l'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese, la cui raccolta e informatizzazione spetta alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Sostituire l'articolo 1 col seguente:

«Art. 1.

(Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente)

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:

a) le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale;

b) le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;

c) le attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.

2. L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché le elaborazioni utili per la predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'ANPA stipula con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche delle Agenzie di cui all'articolo 03, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle sue funzioni.

4. L'ANPA, anche sulla base di indicazioni espresse dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, stipula con il Ministro dell'ambiente e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) apposite convenzioni per l'individuazione delle attività di ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti dell'Agenzia, che l'ENEA dovrà svolgere sulla base di accordi di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 25 agosto 1991, n. 282. Per la medesima finalità l'ANPA stipula accordi di programma con enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati.

5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5.

6. L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale della propria attività. Nell'ambito di tale programma il consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno il piano di lavoro.

7. L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale».

1.1

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GOLFARI, *relatore*. L'emendamento 1.1 si illustra da sè.

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. L'emendamento 1.1/100 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 1.1/100, presentato dal Governo.

GOLFARI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1/100, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad aggiungere, dopo l'articolo 1, alcuni articoli aggiuntivi e dei relativi subemendamenti:

All'emendamento 1-bis.1, al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Almeno il 50 per cento delle risorse stanziare dall'articolo 18, comma 1, lettera e), della citata legge n. 67 del 1988 e dall'articolo 13 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per la finalità di cui al presente comma, sono conseguentemente trasferite all'ANPA».

1-bis.1/1

PROCACCI

All'emendamento 1-bis.1, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il direttore dell'ANPA costituisce una commissione sulla base di un apposito regolamento fissato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, composta di persone di adeguata competenza tecnico-scientifica, per la ricognizione del personale per un numero massimo totale di 100 unità, dei beni mobili ed immobili, facenti parte dell'ENEA e dell'ENEA-DISP, necessario per l'espletamento dei compiti di istituto dell'ANPA in riferimento alle attività fissate dall'articolo 01, comma 1; tale commissione fornisce entro 120 giorni dalla data di attribuzione del mandato i dati necessari per il

trasferimento del personale, dei beni mobili e immobili e delle dotazioni finanziarie dell'ENEA e dall'ENEA-DISP all'ANPA».

1-bis.1/4

TABLADINI

All'emendamento 1-bis.1, al comma 7, in fine, sopprimere le parole: «anche in conto residui».

1-bis.1/3

IL RELATORE

All'emendamento 1-bis.1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Il contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è composto anche mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra amministrazione dello Stato o delle società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico ovvero mediante ricorso alla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia».

1-bis.1/2

MONTRESORI, ANDREINI, PINTO

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni concernenti organismi operanti nel settore ambientale)

1. In sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da effettuare entro il 31 dicembre 1994, si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e provvedendo altresì al conseguente trasferimento all'Agenzia del personale non più impiegato presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e delle corrispondenti risorse finanziarie.

2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1 trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma continuano a prestare la propria attività nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora siano appartenenti al personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA.

3. Con apposito regolamento si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso altri Ministeri, istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5, del presente decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA secondo le modalità definite con il medesimo regolamento. È abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Restano ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici nazionali.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282.

6. Per le attività relative all'ambiente marino l'ANPA si avvale dell'Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al mare (ICRAM), che è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalità di coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonché le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In applicazione del presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell'ICRAM è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui».

1-bis.1

LA COMMISSIONE

All'emendamento 1-ter, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'ANPA ha personalità giuridica, è sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Autorità di vigilanza sulle attività dell'ANPA. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del tesoro, sono disciplinati la composizione e il funzionamento dell'autorità. Al relativo onere, valutato in lire 200 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento per gli anni 1994 e 1995 iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento rela-

tivo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1-ter.1/3

TABLADINI

All'emendamento 1-ter.1, al comma 1, dopo la parola: «giuridica» aggiungere le seguenti: «e ha autonomia tecnica, gestionale, amministrativa, contabile, finanziaria».

1-ter.1/2

TABLADINI

All'emendamento 1-ter.1, al comma 1, sostituire le parole: «Ministero dell'ambiente» con le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri».

1-ter.1/5

TABLADINI

All'emendamento 1-ter.1, al comma 2, lettera a) dopo le parole: «designati dal Ministero dell'ambiente» inserire le seguenti: «In sede di prima applicazione il consiglio di amministrazione è integrato da due membri, di cui uno in rappresentanza dell'ENEA-DISP, designati dal consiglio di amministrazione dell'ENEA».

1-ter.1/1

PROCACCI

All'emendamento 1-ter.1, al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «Ministro dell'ambiente», con le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri».

1-ter.1/7

TABLADINI

All'emendamento 1-ter.1, al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente».

1-ter.1/8

TABLADINI

All'emendamento 1-ter.1, al comma 3, sostituire le parole: «Ministro dell'ambiente» con le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri».

1-ter.1/9

TABLADINI

All'emendamento 1-ter.1, al comma 4, sopprimere le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente».

1-ter.1/6

TABLADINI

All'emendamento 1-ter.1, al comma 4, sostituire le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la funzione pubblica, con le parole: «su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri».

1-ter.1/4

TABLADINI

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Ordinamento dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente)

1. L'ANPA ha personalità giuridica, è sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Essa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente.

2. Sono organi dell'ANPA:

a) il consiglio di amministrazione, composto di tre membri aventi comprovata competenza e adeguata esperienza nei settori attribuiti all'Agenzia, designati dal Ministro dell'ambiente. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno il presidente che ha la legale rappresentanza dell'ente.

b) il direttore scelto tra persone di adeguata qualificazione scientifica, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

3. Gli emolumenti dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore e dei membri del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato lo statuto dell'ANPA, che definisce i poteri e le funzioni dei suoi organi. Con la medesima procedura sono adottate le modifiche allo statuto.

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità dell'organizzazione dell'ANPA in strutture operative.

6. I regolamenti interni sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'ANPA».

1-ter.1

LA COMMISSIONE

Ricordo che gli emendamenti presentati dal senatore Tabladini sono decaduti, stante l'assenza del presentatore.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

PROCACCI. Signor Presidente, ho già illustrato tutti gli emendamenti da me presentati al decreto-legge, compresi gli emendamenti 1-bis.1/1 e 1-ter.1/1.

GOLFARI, *relatore*. Gli emendamenti 1-bis.1/3, 1-bis.1 e 1-ter.1, si illustrano da sè.

MONTRESORI. L'emendamento 1-bis.1/2 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 1-bis.1/1.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 1-bis.1/2, del senatore Montresori e di altri senatori.

Esprimo altresì parere contrario all'emendamento 1-ter.1/1 della senatrice Procacci.

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti presentati dal relatore, mentre mi rimetto all'Assemblea sull'emendamento presentato dal senatore Montresori e da altri senatori e sull'emendamento 1-ter.1/3, presentato dal senatore Tabladini e fatto proprio dal relatore.

Esprimo infine parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1-bis.1/1, presentato dalla senatrice Procacci.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1-bis.1/3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1-bis.1/2, presentato dal senatore Montresori e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1-bis.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 1-ter.1/3, presentato dal senatore Tabladini e fatto proprio dal relatore, il quale ha proposto alcune modifiche, chiedo al senatore Pavan di pronunciarsi a nome della Commissione bilancio sulle modifiche proposte dal relatore.

* PAVAN. Signor Presidente, in merito a questo emendamento potrei ripetere le considerazioni che già ieri ho svolto in relazione ai disegni di legge di ratifica di trattati internazionali. Con le modifiche proposte si risolve buona parte dei problemi, però si fa ancora riferimento al fondo globale negativo, di cui alla tabella A della legge finanziaria.

Il problema è stato superato con l'approvazione del disegno di legge collegato, che al comma 16 dell'articolo 16, obbliga il Governo ad emanare entro l'anno un decreto-legge per recuperare quei 6.700 miliardi che possano garantire l'utilizzo di quanto previsto nella tabella A della legge finanziaria stessa.

A stretto rigore bisognerebbe attendere l'emanazione di questo decreto-legge che di fatto assicura la copertura finanziaria, eliminando il fondo globale negativo. Considerata l'esiguità della somma in questione, tuttavia, il parere negativo può essere superato, nella consapevolezza che l'emanazione di un provvedimento che abolisca almeno in parte il fondo negativo di cui alla tabella A della legge finanziaria rappresenta un impegno preciso per il Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1-ter.1/3.

PARISI Vittorio. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PARISI Vittorio. Signor Presidente, a parte considerazioni specifiche sulle modifiche proposte, che sono di natura finanziaria, la nostra contrarietà riguarda soprattutto il periodo dell'emendamento che recita: «È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Autorità di vigilanza sulle attività dell'ANPA». È una previsione che ci lascia assolutamente stupefatti.

Abbiamo più volte lamentato in quest'Aula la debolezza del Ministero dell'ambiente, condizionato pesantemente in particolare dai cosiddetti Ministeri produttivi. Con questo emendamento addirittura diamo la possibilità di controllare una struttura già delicata di per sé e che funzionerà male ad un organo estremamente vago, che non ha competenze di fatto specifiche, presso la Presidenza del Consiglio. Certamente, questa sarà la sede di compensazione per i controlli più brutali sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. Che il

senatore Golfari abbia fatto proprio questo emendamento mostra veramente che il consociativismo ormai in quest'Aula è diventato una malattia endemica.

Noi manifestiamo quindi la nostra estrema contrarietà all'emendamento in esame.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Signor Presidente, la Commissione precedentemente aveva già optato per la responsabilità del Ministro dell'ambiente e non della Presidenza del Consiglio. Inoltre, tenuto conto delle obiezioni della Commissione bilancio, illustrate dal senatore Pavan, esprimo voto contrario su tale subemendamento. D'altra parte, non riusciamo a immaginare che alla Presidenza del Consiglio faccia capo ormai quasi tutta l'organizzazione che agisce sul territorio.

PRESIDENTE. Senatore Andreini, la 5^a Commissione permanente ha superato il parere negativo precedentemente espresso.

PROCACCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo dei Verdi a questo emendamento: se fosse approvato determinerebbe un'incongruenza non indifferente nel testo.

MONTRESORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MONTRESORI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole al subemendamento del senatore Tabladini, che poi è stato fatto proprio dal relatore.

Vorrei ricordare all'Assemblea che l'articolo aggiuntivo che si vorrebbe introdurre era già inserito in un testo approvato dalla Camera dei deputati, in relazione ad un precedente decreto-legge, ed era stato frutto di mediazioni di tipo politico: non parlerei, quindi, di consociativismo.

D'altra parte, i Servizi tecnici fanno tutti capo alla Presidenza del Consiglio e in questo senso, paragonando l'ANPA ad un servizio tecnico a disposizione del Ministero dell'ambiente, possiamo pensare che la norma sia positiva. Peraltro, vi sono i controlli della Corte dei conti ed il servizio dell'Avvocatura dello Stato. Credo inoltre che la disciplina che dovrà essere emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possa consentire la leggerezza e la snellezza necessarie alle procedure.

Dichiaro quindi il voto favorevole, raccomandando soprattutto che in sede regolamentare vengano evitati quei doppioni e quelle procedure che appesantirebbero un'Agenzia appena costituita.

DE PAOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PAOLI. Signor Presidente, anche a nome della Lega alpina lumbarda, mi associo al voto contrario dichiarato dalla collega Procacci e da quanti mi hanno preceduto. Mi meraviglia non poco che una proposta del genere venga da un rappresentante della Lega Nord, che parla sempre di Roma ladrona.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1-ter.1/3, presentato dal senatore Tabladini, dichiarato decaduto e fatto proprio dal relatore, con le modifiche introdotte da quest'ultimo al testo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1-ter.1/1, presentato dalla senatrice Procacci.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1-ter.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

(Personale dell'ANPA)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), il relativo personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA.

2. Alla copertura dell'organico si provvede nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito ai sensi del comma 1;

b) mediante le procedure di mobilità e concorsuali di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

c) mediante l'inquadramento a domanda, d'intesa con le amministrazioni vigilanti e di appartenenza, di un numero massimo di duecento unità di personale dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto

superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle unità sanitarie locali, di altre amministrazioni pubbliche, nonché dell'ENEA, con corrispondente riduzione dell'organico delle amministrazioni e degli enti di provenienza.

3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale inquadrato nei ruoli organici dell'ANPA, ai sensi del comma 2, è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento alla data dell'inquadramento. Il relativo onere è a carico degli enti di provenienza. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta e d'intesa con le amministrazioni competenti, sono disciplinati i conseguenti rapporti finanziari, nonché, ove del caso, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il personale dell'ANPA e delle strutture tecniche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nell'espletamento delle funzioni di cui al presente decreto, può accedere agli impianti e alle sedi di attività, nonché richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'emendamento 2.1, al comma 4, sostituire le parole: «competete il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza» con le seguenti: «è mantenuto ad personam fino ad assorbimento il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento».

2.1/1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 2 col seguente:

«Art. 2.

(Disposizioni concernenti il personale dell'ANPA)

1. Alla copertura dell'organico dell'ANPA si provvede, nell'ordine:

- a) mediante l'inquadramento del personale trasferito ai sensi dell'articolo 1-bis, commi 1 e 5, e del comma 3 del presente articolo;
- b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- c) mediante l'inquadramento del personale che ne faccia domanda ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2.

2. Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento, anche a domanda, di almeno 150 unità di personale dell'ENEA diverso da quello di cui all'articolo 1-bis, comma

5. Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente, mediante apposita conferenza di servizi con i Ministri interessati, provvede ad inquadrare nell'organico dell'ANPA, anche a domanda, almeno 150 unità di personale, con trattamenti economici simili, proveniente dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dalle unità sanitarie locali e da altre amministrazioni pubbliche. Con gli stessi provvedimenti potranno altresì essere trasferiti all'ANPA beni patrimoniali funzionali all'attività dell'Agenzia. L'ANPA può inoltre avvalersi di personale dipendente da altre amministrazioni e da enti pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti.

3. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, lettere a) e c), e al comma 2 sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'ANPA. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale inquadrato nell'organico dell'ANPA ai sensi del comma 1, lettere a) e c), e del comma 2 del presente articolo compete il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

GOLFARI, *relatore*. Li do per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni sul personale ispettivo)

1. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale ispettivo dell'ANPA per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e delle Agenzie di cui all'articolo 03 può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo».

2-bis.1

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Norme regolamentari)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dell'istruttoria per la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 01 del presente decreto relativamente alle attività produttive di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

2. Il regolamento di cui al comma 1 si conforma ai seguenti criteri e principi:

a) svolgimento dell'istruttoria rispettivamente da parte dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e delle Agenzie regionali, anche attraverso l'individuazione di responsabili dell'istruttoria;

b) affidamento delle funzioni ispettive a funzionari designati dagli organi tecnici rispettivamente dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e delle Agenzie regionali;

c) previsione di apposite conferenze di servizio indette dai responsabili delle istruttorie di cui alla lettera a), per acquisire le intese, i concerti, i nullaosta o gli assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche interessate anche ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

d) contenimento del numero delle fasi procedurali e dei termini per la conclusione del procedimento entro i limiti strettamente necessari per l'effettuazione di verifiche ed accertamenti;

e) predisposizione di una apposita scheda di informazione per cittadini e lavoratori.

3. Con effetto della data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 14, 15, 16 comma 1, lettera a), 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175».

2-ter.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

GOLFARI, *relatore*. Gli emendamenti si illustrano da soli.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, il Governo è favorevole all'emendamento 2-bis.1, mentre chiede di ritirare il 2-ter.1 perchè su questa materia è già pronto ed è in corso di emanazione nei prossimi giorni un decreto-legge caratterizzato da una logica e da meccanismi molto più rapidi di quelli previsti da questo emendamento che sarebbero estremamente lunghi.

Pertanto il Governo invita a ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2-bis.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2-ter.1.

Onorevole relatore, accetta l'invito del Governo a ritirare l'emendamento?

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, sono molto spiacente di dover confermare la mia ipotesi contenuta nell'emendamento 2-ter.1 perchè in effetti mi pare una soluzione definitiva per le regole da impartire alle industrie a rischio, disciplinate dalla «legge Seveso», la cui modifica le Commissioni congiunte 13ª e 10ª non sono riuscite a varare in questa legislatura.

Con questa soluzione si potrebbe affrontare l'argomento in maniera definitiva e il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potrebbe essere più efficace di quanto ha in animo di fare il Governo, cioè di varare un decreto-legge in materia che troverebbe nel Parlamento le stesse difficoltà che ha incontrato il precedente disegno di legge dello stesso Governo, n. 500, che in due anni non è stato approvato dalle Commissioni congiunte.

Anche il decreto-legge che il Governo si appresterebbe a varare troverebbe nelle Commissioni del Senato almeno le stesse difficoltà;

mentre con il regolamento che la Presidenza del Consiglio potrebbe emanare subito si potrebbero superare tutte le difficoltà che ancora esistono in ordine a questa materia.

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. A questo punto il Governo esprime parere decisamente contrario all'emendamento.

ANDREINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Signor Presidente, mi associo alle parole del presidente Golfari.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.ter.1.

PROCACCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI. Signor Presidente, su questo emendamento esprimerò un voto di astensione che vorrei motivare con molta chiarezza.

Se votassi a favore di questo emendamento dovrei compiere un atto di fiducia, cioè credere che il decreto così invocato da tanti mesi venga emanato. Questa era stata una promessa formalizzata, ufficializzata, data alla stampa e risaputa a cui non è seguito nulla di concreto perchè troppo forti sono nel seno del Governo i contrasti fra interessi dell'ambiente e quelli dell'industria.

D'altra parte se votassi contro riconoscerei che questo emendamento della Commissione rappresenta uno strumento di efficace sostituzione di una riforma vera del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 ed io non sono convinta che questo testo sia soddisfacente sotto questo profilo.

Purtroppo ci troviamo, fino all'ultimo minuto di questa legislatura, alle prese con la vergogna della «legge Seveso» la cui modifica alcuni colleghi hanno voluto bloccare.

Credo che la mia ultima dichiarazione in questo Parlamento della XI legislatura sarà ancora una volta di questo tenore: è una vergogna alla quale non mi sono mai rassegnata. Un lavoro di un anno e mezzo, su una problematica così importante, lo risolviamo ancora una volta in modo così meschino: colleghi, c'è veramente da vergognarsi! (*Applausi della senatrice Maisano Grassi*).

Onorevoli colleghi, esprimo quindi un voto di astensione con l'augurio che il prossimo Parlamento sappia fare quello che molti rappresentanti di questa Assemblea non hanno voluto fare, anche per mancanza di conoscenza dei problemi nonchè per altre ragioni che vi lascio immaginare (*Applausi dal Gruppo «Verdi-La Rete»*).

PARISI Vittorio. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PARISI Vittorio. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto assolutamente contrario del Gruppo di Rifondazione comunista. Trovo incredibile che venga presentato questo emendamento dopo un anno e mezzo di lavoro e dopo quanto c'è stato ricordato dalla collega Procacci.

Chiedo il ritiro di questo emendamento che ha dell'incredibile: norma in materia sintetica una materia di grandissima complessità. Ci sono stati quest'anno e negli anni passati addirittura dei morti ed il Governo non si è sentito in dovere di presentare in tempi utili un decreto-legge; lo fa ora, a chiusura della legislatura, e non so nemmeno se la nostra Assemblea riuscirà a discutere del problema. È una situazione incredibile. È la classica foglia di fico che viene messa per coprire vergogne indicibili. Ci sono morti che gridano vendetta! Approvare questo emendamento significa fornire un alibi a chi non ha voluto in quest'Aula e nelle Commissioni approvare le modifiche alla «legge Seveso». Sarebbe un atto ipocrita e vigliacco se l'emendamento al nostro esame venisse approvato. Invito quindi l'Assemblea a rigettarlo. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

MONTRESORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MONTRESORI. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana a questo emendamento che supera l'inerzia mostrata da tanto tempo dal Governo e dal Parlamento.

Ci siamo battuti predisponendo con il relatore e presidente della 13ª Commissione, senatore Golfari, vari testi di modifica alla «legge Seveso», ma abbiamo trovato notevoli resistenze, non ultime di origine governativa.

Ci sorprende quindi che il Governo presenti oggi un decreto-legge su una materia che considero variabile nel tempo e che si presta a diverse interpretazioni; potrebbe essere normata in maniera più efficace con un provvedimento di tipo amministrativo quale quello che il senatore Golfari propone a nome della Commissione. Non stiamo normando in materia sintetica, ma offriamo con questo emendamento degli indirizzi ai quali poi il Governo dovrà attenersi per l'emanazione di una direttiva che cominci ad offrire certezza agli operatori del settore. *(Applausi del senatore Andreini).*

DE PAOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PAOLI. Signor Presidente, intervengo per associarmi ai colleghi di Rifondazione comunista che hanno dimostrato con brio ancora una volta la loro pervicacia quando si trattano problemi del lavoro. In quest'Aula ci si dimentica forse che la «legge Seveso» non è un

provvedimento di una parte politica, ma appartiene all'intera nazione italiana. I provvedimenti che si riferiscono all'ambiente di lavoro non dovrebbero avere colore, nè rosso, nè verde; dovrebbero essere volti a tutelare i lavoratori e con questa osservazione mi riferisco in particolar modo a coloro che dicono di essere cattolici. Mi meraviglia, quindi, che il Governo presenti un provvedimento del genere, che va contro la «legge Seveso» che non è un semplice e specifico provvedimento, ma disciplina la tutela di tutti i lavoratori negli stabilimenti ad alto rischio che abbiamo sul territorio nazionale. L'Italia è stata più volte condannata dal Tribunale europeo per la violazione dei diritti dei lavoratori o per non aver rispettato la normativa europea sui difenili-policlorurati, meglio conosciuti come PCB. È una vergogna, ed è la dimostrazione di come questo sia un Governo incivile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2-ter.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

(Organizzazione territoriale dei servizi di controllo ambientale)

1. Le regioni provvedono con proprie leggi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) all'istituzione di strutture tecniche, operanti di norma su base provinciale, attribuendo ad esse compiti, dotazioni tecniche, personale e risorse finanziarie nell'ambito della complessiva riorganizzazione dei servizi regionali;

b) all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui agli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le strutture tecniche di cui al comma 1, lettera a), svolgono anche attività di consulenza e di supporto tecnico dell'ANPA, tramite apposite convenzioni.

3. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono attribuite alle province, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni amministrative di controllo ambientale, ferme restando le vigenti disposizioni delle leggi statali, delle regioni, e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assegnano le medesime funzioni o parte di esse alla regione o alla provincia autonoma e fatto salvo l'esercizio della potestà legislativa regionale di cui all'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, le strutture tecniche di cui al comma 1, lettera a), sono poste alle dipendenze funzionali delle province, secondo i criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

3.1

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le regioni provvedono con proprie leggi entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

3.100

TABLADINI

Al comma 1, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le altre: «ventiquattro mesi».

3.102

TABLADINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'istituzione di strutture tecnico-scientifiche, operanti su base regionale con compiti, dotazioni tecnico-scientifiche, personale e relative risorse finanziarie, nell'ambito della riorganizzazione dei servizi regionali».

3.101

TABLADINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'organica ricomposizione in capo alla regione delle funzioni amministrative in materia ambientale».

3.103

TABLADINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le strutture di cui al primo comma lettera a) svolgono attività di controllo regionale (ARA) Agenzia regionale ambiente, in stretta collaborazione con l'ANPA, tramite normativa regionale».

3.104

TABLADINI

Sopprimere il comma 3.

3.105

TABLADINI

Sopprimere il comma 4.

3.106

TABLADINI

Stante l'assenza del presentatore gli emendamenti del senatore Tabladini si intendono decaduti.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 3.1.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

(Disciplina provvisoria dei controlli ambientali)

1. In attesa delle leggi regionali previste dall'articolo 3, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, prima di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

4.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

PARISI Vittorio. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PARISI Vittorio. Dichiaro il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'emendamento, avverto gli onorevoli colleghi che la 5^a Commissione ritiene necessaria l'approvazione di questo emendamento.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

(Disposizioni transitorie)

1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, per consentire l'avvio dell'organizzazione e dell'attività dell'ANPA, il Ministro dell'ambiente può avvalersi, fino al 31 dicembre 1994, di un contingente di personale di non oltre cinquanta unità, in servizio presso l'ENEA-DISP o altre amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ivi compreso il personale di ruolo del Ministero dell'ambiente, da collocare in posizione di comando fino alla stessa data.

2. Il Ministro dell'ambiente nomina un responsabile dell'Agenzia.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Norma transitoria). - 1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, i presidi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed i servizi delle unità sanitarie locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività in materia ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali o provinciali di cui all'articolo 03, comma 1, del presente decreto».

5.1

LA COMMISSIONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5, per consentire l'avvio dell'organizzazione e dell'attività dell'ANPA, il Ministro dell'ambiente può avvalersi, fino al 31 dicembre 1994, di un contingente di personale di non oltre cinquanta unità, in servizio presso la ENEA-DISP, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle unità sanitarie locali, di altre amministrazioni pubbliche, ivi compreso il personale di ruolo del Ministero dell'ambiente, da collocare in posizione di comando fino alla stessa data, con corrispondente riduzione dell'organico delle amministrazioni e degli enti di provenienza.

2. Il Ministro dell'ambiente nomina un responsabile dell'Agenzia».

5.100

TABLADINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5, per consentire l'avvio dell'organizzazione e dell'attività dell'ANPA, il Ministro dell'ambiente può avvalersi, fino al 31 luglio 1994, di un contingente di personale di non oltre cento unità, in servizio presso la ENEA-DISP, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle unità sanitarie locali, di altre amministrazioni pubbliche, ivi compreso il personale di ruolo del Ministero dell'ambiente, da collocare in posizione di comando fino alla stessa data, con corrispondente riduzione dell'organico delle amministrazioni e degli enti di provenienza.

2. Il Ministro dell'ambiente nomina un responsabile dell'Agenzia».

5.101

TABLADINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5, per consentire l'avvio dell'organizzazione e

dell'attività dell'ANPA, il Ministro dell'ambiente può avvalersi, fino al 31 dicembre 1994, di un contingente di personale di non oltre cinquanta unità, in servizio presso la ENEA-DISP, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle unità sanitarie locali, di altre amministrazioni pubbliche, ivi compreso il personale di ruolo del Ministero dell'ambiente, da collocare in posizione di comando fino alla stessa data, con corrispondente riduzione dell'organico delle amministrazioni e degli enti di provenienza.

2. Il Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'ambiente, nomina un responsabile dell'Agenzia».

5.102

TABLADINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5, per consentire l'avvio dell'organizzazione e dell'attività dell'ANPA, il Ministro dell'ambiente può avvalersi, fino al 31 luglio 1994, di un contingente di personale di non oltre cinquanta unità, in servizio presso la ENEA-DISP, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle unità sanitarie locali, di altre amministrazioni pubbliche, ivi compreso il personale di ruolo del Ministero dell'ambiente, da collocare in posizione di comando fino alla stessa data, con corrispondente riduzione dell'organico delle amministrazioni e degli enti di provenienza.

2. Il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'ambiente, nomina un responsabile dell'Agenzia».

5.103

TABLADINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5, per consentire l'avvio dell'organizzazione e dell'attività dell'ANPA, il Ministro dell'ambiente può avvalersi, fino al 31 luglio 1994, di un contingente di personale di non oltre cinquanta unità, in servizio presso la ENEA-DISP, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle unità sanitarie locali, di altre amministrazioni pubbliche, ivi compreso il personale di ruolo del Ministero dell'ambiente, da collocare in posizione di comando fino alla stessa data, con corrispondente riduzione dell'organico delle amministrazioni e degli enti di provenienza.

2. Il Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'ambiente, nomina un responsabile dell'Agenzia».

5.104

TABLADINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5, per consentire l'avvio dell'organizzazione e

dell'attività dell'ANPA, il Ministro dell'ambiente può avvalersi, per un periodo di tempo non superiore ai 180 giorni, di un contingente di personale di non oltre cinquanta unità, in servizio presso la ENEA-DISP, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle unità sanitarie locali, di altre amministrazioni pubbliche, ivi compreso il personale di ruolo del Ministero dell'ambiente, da collocare in posizione di comando fino alla stessa data, con corrispondente riduzione dell'organico delle amministrazioni e degli enti di provenienza.

2. Il Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'ambiente, nomina un responsabile dell'Agenzia».

5.105

TABLADINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5, per consentire l'avvio dell'organizzazione e dell'attività dell'ANPA, il Ministro dell'ambiente può avvalersi, fino al 31 dicembre 1994, di un contingente di personale di non oltre cento unità, in servizio presso la ENEA-DISP, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle unità sanitarie locali, di altre amministrazioni pubbliche, ivi compreso il personale di ruolo del Ministero dell'ambiente, da collocare in posizione di comando fino alla stessa data, con corrispondente riduzione dell'organico delle amministrazioni e degli enti di provenienza.

2. Il Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'ambiente, nomina un responsabile dell'Agenzia».

5.106

TABLADINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 5.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, i rimanenti emendamenti all'articolo 5 si intendono decaduti.

Pertanto invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per l'esercizio delle sue competenze, oltre alle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, è assegnato all'Agenzia un contributo dello Stato di lire 5.050 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.450 milioni annui a decorrere dal 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-95 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Disposizioni finanziarie)*. - 1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dal presente decreto, oltre alle risorse finanziarie di cui agli articoli 1-bis e 2, comma 3, è assegnato all'Agenzia un contributo dello Stato di lire 5.050 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.450 milioni a decorrere dall'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.1

LA COMMISSIONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1. Salvo quanto previsto al comma 2, all'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6586 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. All'onere relativo all'istituzione delle agenzie regionali provvedono le singole regioni mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nei relativi bilanci per il funzionamento delle strutture e per la retribuzione del personale operante nell'ambito del servizio sanitario nazionale».

6.100

TABLADINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GOLFARI, *relatore*. L'emendamento 6.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 6.100, presentato dal senatore Tabladini, si intende decaduto.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I presidi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i servizi delle unità sanitarie locali ed ogni altro istituto che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono un'attività di analisi e difesa della qualità ambientale, in modo da garantire una continua tutela dell'ambiente seguitano a svolgere, nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti e sotto la vigilanza degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecnico-scientifiche esercitate fino all'entrata in vigore delle leggi regionali o provinciali di cui all'articolo 03, comma 1, del presente decreto.

2. Fino alla medesima data, per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 02 del presente decreto, le province possono avvalersi anche di laboratori pubblici o privati abilitati dal Ministro dell'ambiente con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.0.1

TABLADINI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I presidi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i servizi delle unità sanitarie locali ed ogni altro istituto che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono un'attività di analisi e difesa della qualità ambientale, in modo da garantire una continua tutela dell'ambiente seguitano a svolgere, nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti e sotto la vigilanza degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecnico-scientifiche esercitate fino all'entrata in vigore delle leggi regionali o provinciali di cui all'articolo 03, comma 1, del presente decreto.

2. Fino alla medesima data, per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 02 del presente decreto, le province possono avvalersi anche di laboratori pubblici o privati abilitati dalla giunta della regione competente per territorio con delibera da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.0.2

TABLADINI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I presidi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i servizi delle unità sanitarie locali ed ogni altro istituto che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono un'attività di analisi, di ispezione e tutela della qualità ambientale, in modo da garantire una continua tutela dell'ambiente seguitano a svolgere, nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti e sotto la vigilanza degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecnico-scientifiche esercitate fino all'entrata in vigore delle leggi regionali o provinciali di cui all'articolo 03.

2. Fino alla medesima data, per l'esercizio di cui all'articolo 02, le province possono ricorrere al supporto di strutture, sia pubbliche che private, che svolgono attività analoghe, previo riconoscimento delle stesse da parte della giunta regionale competente per territorio con delibera da approvare; in tal caso l'amministrazione provinciale stipula con questi istituti apposite convenzioni».

6.0.3

TABLADINI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I presidi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i servizi delle unità sanitarie

locali ed ogni altro istituto che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono un'attività di analisi, di ispezione e tutela della qualità ambientale, in modo da garantire una continua tutela dell'ambiente seguitano a svolgere, nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti e sotto la vigilanza degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecnico-scientifiche esercitate fino all'entrata in vigore delle leggi regionali o provinciali di cui all'articolo 03.

2. Fino alla medesima data, per l'esercizio di cui all'articolo 02, le province e le altre amministrazioni pubbliche istituzionalmente competenti possono ricorrere al supporto di strutture, sia pubbliche che private, che svolgono attività analoghe, previo riconoscimento delle stesse da parte della giunta regionale competente per territorio con delibera da approvare; in tal caso l'amministrazione provinciale stipula con questi istituti apposite convenzioni».

6.0.4

TABLADINI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I presidi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i servizi delle unità sanitarie locali ed ogni altro istituto che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono un'attività di analisi, di ispezione e tutela della qualità ambientale, in modo da garantire una continua tutela dell'ambiente, seguitano, per il 1994, a svolgere, nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti e sotto la vigilanza degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecnico scientifiche esercitate. Il 1° gennaio 1995 entrano in vigore leggi regionali o provinciali di cui all'articolo 03.

2. Fino alla medesima data, per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 02 del presente decreto, le province possono ricorrere al supporto di strutture, sia pubbliche che private, che svolgano attività analoghe, previo riconoscimento delle stesse da parte della giunta regionale competente per territorio con delibera da approvare; in tale caso l'amministrazione provinciale stipula con questi istituti apposite convenzioni».

6.0.5

TABLADINI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I presidi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i servizi delle unità sanitarie locali ed ogni altro istituto che alla data di entrata in vigore del presente

decreto svolgono un'attività di analisi, di ispezione e tutela della qualità ambientale, in modo da garantire una continua tutela dell'ambiente, seguitano, per il 1994, a svolgere, nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti e sotto la vigilanza degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecnico scientifiche esercitate. Il 1° gennaio 1995 entrano in vigore le leggi regionali o provinciali di cui all'articolo 03.

2. Fino alla medesima data, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 02, le province e le altre amministrazioni pubbliche istituzionalmente competenti possono ricorrere al supporto di strutture, sia pubbliche che private, che svolgano attività analoghe, previo riconoscimento delle stesse da parte della giunta regionale competente per territorio con delibera da approvare; in tale caso l'amministrazione stipula con questi istituti apposite convenzioni.

3. Ogni amministrazione provinciale istituisce un'apposita unità nell'ambito del proprio organico per coordinare o esercitare direttamente le funzioni di cui all'articolo 02».

6.0.6

TABLADINI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I presidi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i servizi delle unità sanitarie locali ed ogni altro istituto che alla data di emanazione del presente decreto svolgono un'attività di analisi, di ispezione e tutela della qualità ambientale, in modo da garantire una continua tutela dell'ambiente, seguitano a svolgere, nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti e sotto la vigilanza degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecnico scientifiche esercitate fino all'entrata in vigore delle leggi regionali o provinciali di cui all'articolo 03.

2. Fino alla medesima data, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 02, le province possono ricorrere al supporto di strutture, sia pubbliche che private, che svolgano attività analoghe, previo riconoscimento delle stesse da parte della giunta regionale competente per territorio; in tale caso l'amministrazione provinciale stipula con questi istituti apposite convenzioni».

6.0.7

TABLADINI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I presidi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i servizi delle unità sanitarie

locali ed ogni altro istituto che alla data di emanazione del presente decreto svolgono un'attività di analisi e difesa della qualità ambientale, in modo da garantire una continua tutela dell'ambiente, seguitano a svolgere, nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti e sotto la vigilanza degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecnico scientifiche esercitate fino all'entrata in vigore delle leggi regionali o provinciali di cui all'articolo 03.

2. Fino alla medesima data, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 02, le province possono ricorrere al supporto di strutture, sia pubbliche che private, che svolgano attività analoghe, previo riconoscimento delle stesse da parte della giunta regionale competente per territorio; in tale caso l'amministrazione provinciale stipula con questi istituti apposite convenzioni».

6.0.8

TABLADINI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I presidi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i servizi delle unità sanitarie locali ed ogni altro istituto che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono un'attività di analisi e difesa della qualità ambientale, in modo da garantire una continua tutela dell'ambiente, seguitano, a svolgere, nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti e sotto la vigilanza degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecnico scientifiche esercitate fino all'entrata in vigore delle leggi regionali o provinciali di cui all'articolo 03.

2. Fino alla medesima data, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 02, le province possono ricorrere al supporto di strutture, sia pubbliche che private, che svolgano attività analoghe, previo riconoscimento delle stesse da parte della Giunta regionale competente per territorio; in tale caso l'amministrazione provinciale stipula con questi istituti apposite convenzioni».

6.0.9

TABLADINI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I presidi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i servizi delle unità sanitarie

locali ed ogni altro istituto che alla data di emanazione del presente decreto svolgono un'attività di analisi, di ispezione e tutela della qualità ambientale, in modo da garantire una continua tutela dell'ambiente, seguitano, per il 1994, a svolgere, nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti e sotto la vigilanza degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecnico scientifiche esercitate. Il 1° gennaio 1995 entrano in vigore le leggi regionali o provinciali di cui all'articolo 03.

2. Fino alla medesima data, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 02, le province e le altre amministrazioni pubbliche istituzionalmente competenti possono ricorrere al supporto di strutture, sia pubbliche che private, che svolgano attività analoghe, previo riconoscimento delle stesse da parte della giunta regionale competente per territorio con delibera da approvare; in tale caso l'amministrazione stipula con questi istituti apposite convenzioni.

3. Ogni amministrazione provinciale istituisce un'apposita unità nell'ambito del proprio organico per coordinare o esercitare direttamente le funzioni di cui all'articolo 02 e provvede alla congrua dotazione finanziaria dell'ufficio e allo stanziamento delle risorse per le convenzioni».

6.0.10

TABLADINI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, i presidi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed i servizi delle unità sanitarie locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività in materia ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali o provinciali di cui all'articolo 03, comma 1, del presente decreto. Fino alla medesima data, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 02, le province possono avvalersi anche di altri laboratori pubblici abilitati dal Ministero dell'ambiente con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.0.11

TABLADINI

Stante l'assenza del proponente, tali emendamenti si intendono decaduti.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 7.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)*. - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative».

7.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 7.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il parere del Governo, signor Presidente, è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 8 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

D'AMELIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* D'AMELIO. Signor Presidente, dichiaro a nome del Gruppo della Democrazia cristiana il voto favorevole al provvedimento in esame, che certamente fa compiere un passo avanti a tutta la problematica ambientale. La istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente è un punto fermo, ma il disegno di legge si qualifica anche per il fatto che demanda alle leggi regionali la costituzione di apposite strutture regionali e periferiche. È appena il caso di fare appello alle regioni perchè dimostrino la stessa sensibilità - mi preme dirlo - che ha manifestato in proposito il Parlamento.

In particolare, rilevo con soddisfazione l'utilizzazione delle amministrazioni provinciali dopo un periodo di sciagurata trascuratezza di questi organismi che, al di là delle loro colpe e responsabilità, tuttavia, in materia sanitaria e di controllo dell'ambiente - voglio ricordarlo in quanto ex presidente dell'amministrazione provinciale di Matera - avevano strutture, i cosiddetti laboratori provinciali, che assolvevano molto bene i loro compiti. L'aver invece spesso distrutto ciò che andava bene rispetto al nuovo, che non sempre si è qualificato in senso positivo, credo sia stato uno degli aspetti negativi della politica dei decenni passati.

Quindi, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo della DC, voglio anche cogliere l'occasione per sottolineare l'importanza del lavoro svolto dalla Commissione presieduta dal senatore Golfari, e quindi esprimere anche il ringraziamento a tutti i suoi componenti. La 13ª Commissione ha lavorato con la dovuta sollecitudine affrontando anche problemi scabrosi. Certo, anch'io avrei voluto ottenere maggiori risultati, ma non sono così pessimista come la senatrice Procacci. La vicenda della «legge Seveso» certamente rappresenta un buco nero, però credo che la volontà della Commissione si sia manifestata anche in proposito, e comunque il consuntivo che la 13ª Commissione, e anche il Senato per quanto riguarda l'ambiente, rassegna al paese è tutto sommato positivo. Voglio quindi esprimere sia al presidente Golfari, sia ai componenti la Commissione, il più vivo ringraziamento per il servizio reso al paese.

PARISI Vittorio. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PARISI Vittorio. Signor Presidente, suppongo si sia compreso già come voterà il Gruppo di Rifondazione comunista. Noi siamo indignati per questa legge, soprattutto dopo quanto è avvenuto in Aula sugli emendamenti. Infatti, gli emendamenti aggiuntivi rendono ancora meno operante questa legge e spogliano il Ministero dell'ambiente di sue prerogative, il cui ottenimento era stato frutto di grande lotta. Si tratta veramente del fallimento - e mi dispiace contraddire il collega

D'Amelio - di quanto è stato realizzato nell'ultimo anno e mezzo. Noi chiudiamo con la peggiore legge che potevamo approvare in materia ambientale. L'approvazione poi dell'emendamento sostanzialmente riferito alla «legge Seveso» rende questa legge ancora più indigesta e pericolosa. Noi facciamo un regalo al potere economico che sta strangolando l'ambiente in questo paese; ma c'è di più, noi condanniamo ancora gli operai a morire, come è successo in questi anni. È una situazione assolutamente scandalosa e noi esprimiamo con durezza il voto contrario su questa legge che veramente non onora questo Parlamento. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

FORTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, voglio annunciare il voto favorevole del Gruppo socialista e osservare, al contrario del collega che mi ha preceduto, che l'istituzione di questa Agenzia, che in un certo senso corrisponde anche ad un impegno comunitario come è stato prima ricordato, è importante anche perchè realizza un decentramento regionale e provinciale di compiti che sono tipicamente da decentrare e da attribuire alle autonomie locali. Ci sembra molto importante che le province siano investite di un ruolo specifico insieme alle regioni per consentire un controllo ambientale più efficace e, nello stesso tempo, più rapido di quello attuale, meglio articolato sul territorio e più rispondente alle esigenze di autotutela delle popolazioni locali che vivono nel territorio medesimo.

Aggiungo che il fatto che l'ENEA DISP possa con le sue competenze tecniche costituire il nucleo centrale fondamentale di ricerca tecnico-scientifica connessa all'esercizio della tutela dell'ambiente è di particolare importanza per due ragioni: innanzi tutto perchè questa rappresenta una tappa ulteriore di riconversione dell'ENEA dai compiti originari che si riferivano al settore nucleare (che sottintendevano quindi lo sviluppo di centrali nucleari in Italia) a settori di mera tutela ambientale, ivi comprese ovviamente le tematiche che possono derivare dalla presenza purtroppo in altri paesi di centrali nucleari non sicure (in particolare nell'Est europeo e nell'ex Unione Sovietica).

Questa problematica è stata stranamente ignorata nel dibattito pur essendo di estrema importanza, soprattutto per le zone del Nord d'Italia, più esposte, a cause dei venti e della configurazione geografica, ai rischi di gravi conseguenze, come quelle verificatesi dopo l'esplosione del reattore nucleare di Chernobyl, in particolare nell'area del lago di Como.

Quindi, questo provvedimento è molto importante, anche perchè toglie ambiguità ai compiti dell'ENEA, che fino ad oggi ha svolto due funzioni tra loro notevolmente diverse e a volte addirittura contraddittorie.

Vorrei fare infine un ultimo accenno ad un problema che è stato malamente posto. Mi riferisco alla tutela degli infortuni sul lavoro: in questo campo si registra una gravissima carenza di organismi istituzionali. Quindi, il problema della tutela degli infortuni sul lavoro, di cui al

comma 3 dell'articolo 1, resta irrisolto. In Italia circa un milione di casi vengono denunciati ogni anno; questi non hanno nulla a che fare con la tutela esterna dell'ambiente ma riguardano la tutela dell'ambiente sui luoghi di lavoro. Sono, perciò, giustamente fuori da quella legge, ma occorrerà che per il tema si intervenga, con apposite norme, ovviamente nelle competenze del Ministero del lavoro e non dell'ambiente.

DE PAOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PAOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per annunciare il voto contrario della Lega alpina lombarda. Meraviglia non poco un provvedimento del genere, che non tiene presente le reali esigenze e che dimostra ancora una volta la distanza che c'è tra potere reale e popolo. Credo che nessuno di voi sappia veramente cosa significhi lavorare in uno stabilimento chimico. Questo provvedimento penalizzerà proprio i lavoratori. Non basta soltanto ricordare la tragedia di Seveso ed inviare il solito telegramma di circostanza in occasione dell'anniversario o parlare del disastro di Chernobyl. Quest'ultimo sicuramente ha dimostrato la pericolosità del nucleare, ma vorrei ricordare che sul nostro territorio vi sono circa 400 impianti industriali ad alto rischio, e con questo provvedimento ce ne freghiamo bellamente. È una vergogna per l'Italia!

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIZ. Signor Presidente, anzitutto vorrei evidenziare che l'emendamento 7.1 propone un netto miglioramento del precedente testo, sul quale avevamo espresso - come i colleghi ricorderanno - la nostra netta e fiera opposizione.

Tuttavia, devo dichiarare che il testo nel suo complesso non ci soddisfa ma soprattutto non soddisfa l'esigenza di autonomia che in materia ambientale hanno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Quindi, la *Südtiroler Volks Partei* non potrà votare a favore del provvedimento in discussione.

PROCACCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI. Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole del nostro Gruppo al provvedimento in discussione. A nostro avviso, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente è un atto dovuto, che segue ad un pronunciamento popolare molto chiaro, della primavera scorsa, da parte di 28 milioni di italiani, forse consapevoli più di quanto non si creda della necessità di maggiori controlli ambientali nel nostro paese.

Se troverà corretta applicazione nelle sue articolazioni e se svolgerà bene le funzioni che le sono state attribuite, questa Agenzia potrà porre l'Italia ai livelli degli altri paesi europei, alcuni dei quali hanno adottato già da tempo strumenti analoghi, che hanno dimostrato di funzionare per una reale tutela del territorio.

Resta qualche perplessità su alcuni aspetti particolari del testo, perplessità che derivano anche dai passaggi, peraltro abbastanza traumatici, tra i due rami del Parlamento dei vari provvedimenti già proposti in materia.

Tuttavia, riteniamo di poter esprimere nel complesso una valutazione positiva sul provvedimento, sul quale i Verdi hanno lavorato molto. Per mesi alla Camera si è svolto un confronto anche non facile su questa materia.

Complessivamente si può ritenere che l'obiettivo sia stato raggiunto. Resta però ancora aperto il problema della «legge Seveso», della disciplina delle aziende a rischio, che pesa su questo paese, anche se forse in molti scattano spesso meccanismi di rimozione.

Mi auguro davvero che a questo proposito vengano risposte rapide da parte di tutti, affidando anche a chi verrà dopo di noi, nella prossima legislatura, la volontà di riformare in modo efficace e autentico una normativa rimasta purtroppo solo sulla carta sin da quando è nata. E il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 ritengo sia uno degli esempi di come non si dovrebbe mai legiferare.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Signor Presidente, ho sentito pronunciare delle espressioni piuttosto ingenerose e pesanti. Il presente decreto-legge non doveva risolvere i problemi della chimica, degli ambienti di lavoro, delle centrali a rischio in Italia; esso doveva fornire una risposta a quanto deciso dai cittadini con il *referendum*, vale a dire come regolare i controlli ambientali una volta soppressa la competenza delle USL in materia. Il giudizio deve essere pertanto su questo aspetto: se abbiamo lavorato bene rispetto alle competenze nazionali, al rapporto fra centro e periferie, alle competenze delle province; oppure se questa Agenzia può rischiare di divenire una struttura pesante e macchinosa che andrà ad aggiungersi al Ministero dell'ambiente. Su questo terreno sarebbe dovuto avvenire il confronto.

La norma relativa alla «legge Seveso» è un tentativo generoso di introdurre un elemento in più. Capisco le obiezioni del collega Parisi Vittorio: d'altronde abbiamo vissuto per due anni il contrasto paralizzante fra la Commissione industria e la Commissione ambiente su come affrontare la riforma della «legge Seveso». Nessun controllo viene effettuato nelle grandi industrie a rischio proprio perchè le procedure sono macchinose. Con il tentativo di oggi si cerca di rendere tutto più veloce: l'intenzione è buona, ma questo non toglie che fosse più necessario un disegno di legge organico, non impossibile da predisporre.

Forse questa non è la sede propria per farlo, ma vorrei ricordare che circa mezz'ora fa abbiamo approvato in Commissione ambiente, in sede deliberante, un disegno di legge fondamentale per il nostro paese: quello concernente il buco nell'ozono. Solo i ritmi natalizi dei lavori dell'Assemblea ci hanno impedito un suo esame in Aula. Ebbene, anche questo può essere considerato un contributo positivo offerto dalla Commissione ambiente rispetto a tali questioni.

La mia speranza è che il testo che oggi licenziamo non venga poi ulteriormente modificato. Certamente andiamo oggi ad istituire un'Agenzia che riprende nel nome le strutture del mondo anglosassone, anche se le agenzie degli Stati Uniti – almeno quella che ho visitato – sembrano più le eredi della Guerra Fredda, impegnate come sono sui problemi derivanti da eventuali disastri conseguenti alla guerra moderna, oppure in qualche modo simili alla nostra protezione civile.

Con il presente provvedimento abbiamo invece strutturato un'organizzazione di controllo ambientale che certamente riuscirà ad incrementare appunto i controlli nel nostro paese.

Per questi motivi annuncio il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale».

È approvato.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Per un più ordinato svolgimento dei nostri lavori, dispongo, a norma dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno, in modo che possa subito avere inizio l'esame del disegno di legge n. 1658 e dei connessi provvedimenti.

Saranno successivamente discussi i disegni di legge nn. 1685 e 1710.

Discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro» (1658);

«Norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria presso pubbliche amministrazioni o per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed istituzione di uffici informativi sulla concessione degli ammortizzatori sociali» (1385), d'iniziativa del senatore Pelella e di altri senatori;

**«Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale»
(1634), d'iniziativa della senatrice Salvato e di altri senatori**

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1658, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro»; «Norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria presso pubbliche amministrazioni o per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed istituzione di uffici informativi sulla concessione degli ammortizzatori sociali», presentato dai senatori Pelella, Pellegatti, Smuraglia, Daniele Galdi, Minucci Adalberto, Ranieri, Pedrazzi Cipolla e Pierani; «Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale», presentato dai senatori Salvato, Parisi Vittorio, Giollo, Meriggi, Condarcuro, Galdelli, Manna, Boffardi, Crocetta, Cossutta, Dionisi, Fagni, Grassani, Icardi, Lopez, Marchetti, Piccolo, Sartori, Vinci e Manzi.

La Commissione ha terminato da poco i propri lavori e quindi è autorizzata a riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Covatta, il quale illustrerà anche in seguente ordine del giorno:

Il Senato,

impegna il Governo a provvedere rapidamente a disciplinare l'impiego degli anziani in lavori socialmente utili, in particolare per quanto riguarda il trattamento fiscale dei compensi ad essi corrisposti, anche a titolo di rimborso spese, in occasione di attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento promosse da enti locali, da associazioni sociali di volontariato e da cooperative di solidarietà sociale.

9.1658.1

LA COMMISSIONE

COVATTA, *relatore*. Signor Presidente, come lei ha ricordato, la Commissione ha concluso ieri il proprio esame avente ad oggetto il decreto-legge emanato dal Governo in materia di lavori socialmente utili e di riforma dei contratti di formazione e lavoro, nonché i disegni di legge nn. 1385 e 1634 (primi firmatari, rispettivamente, il senatore Pelella e la senatrice Salvato).

La Commissione ha approvato la conversione con alcuni emendamenti al testo del decreto-legge, che all'articolo 1 prevede la possibilità di utilizzare i lavoratori in cassa integrazione o in mobilità in lavori socialmente utili, sulla base di progetti predisposti da enti pubblici o da enti locali territoriali.

All'articolo 2 il decreto-legge stabilisce che a questi progetti possano accedere giovani, o comunque disoccupati di lunga durata, e all'articolo 3 prevede una riforma parziale dell'istituto del contratto di formazione e lavoro, in modo particolare elevando fino a 32 anni l'età in cui può essere applicato tale tipo di contratto.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, si tratta di una richiesta proveniente dalle organizzazioni del volontariato degli anziani, tendente ad evitare che (in un contesto in cui la partecipazione a lavori socialmente utili, ai quali finora si erano dedicate soprattutto le organizzazioni del volontariato degli anziani, viene estesa ai lavoratori in cassa integrazione o ai giovani in cerca di prima occupazione) gli anziani che partecipano a questi lavori vengano in qualche modo penalizzati. Quindi raccomando l'approvazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Meriggi. Ne ha facoltà.

* **MERIGGI.** Signor Presidente, colleghi, alcune brevissime considerazioni per ribadire la nostra posizione, già argomentata in sede di Commissione quando abbiamo discusso questo provvedimento.

Voglio dire innanzi tutto che siamo favorevoli all'introduzione dei lavori socialmente utili e addirittura in proposito - ci tengo a ricordarlo - il nostro Gruppo ha presentato uno specifico disegno di legge.

Nel merito del decreto-legge in discussione, se ne abbiamo condiviso lo spirito abbiamo ritenuto però di migliorarlo in determinati punti presentando alcuni emendamenti, in quanto non ne condividevamo le norme di attuazione. La ragione fondamentale era soprattutto quella di affermare un principio che ci sembra importante, e cioè che a parità di lavoro deve corrispondere parità di trattamento.

Inoltre deve essere chiaro il carattere di straordinarietà dei lavori socialmente utili, che non devono servire a coprire eventuali carenze di organico degli enti pubblici, ma devono essere utilizzati per progetti mirati e particolari, con carattere - ovviamente - di straordinarietà. In sostanza, miravamo a salvaguardare il massimo di garanzia dei diritti per questi lavoratori.

Non intendo aggiungere altro alle argomentazioni già richiamate; considerato anche il periodo politico che stiamo vivendo e la necessità di disporre di uno strumento legislativo per affrontare tale problema, annuncio fin d'ora il ritiro dei nostri emendamenti sui quali sono state espresse osservazioni da parte della 5^a Commissione (se non vado errato, si tratta degli emendamenti 1.9, 1.10, 1.18 e 1.21), al fine di non creare difficoltà nell'approvazione del provvedimento.

Voglio infine dichiarare che la Commissione ha mirato a migliorare ulteriormente il testo iniziale, per cui, se gli emendamenti della Commissione saranno approvati da quest'Aula, nonostante alcune riserve critiche, che manteniamo, il nostro voto finale sarà favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

COVATTA, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione svolta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito a pronunciarsi anche sull'ordine del giorno n. 1.

MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri della 5ª Commissione permanente.

STAGLIENO, *segretario*.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, tenuto conto delle assicurazioni del Tesoro circa la sussistenza della copertura. Essa fa comunque osservare che si tratta di risorse scarse e che per i contratti di formazione e lavoro, il testo prevede misure più onerose rispetto al regime attuale, tenendo anche conto del fatto che il comma 10 dell'articolo 3 da un lato diminuisce il numero dei possibili fruitori degli sgravi per il personale assunto in pianta stabile e dall'altro può aumentare il numero dei beneficiari. La disciplina inoltre è valida in tutto il territorio nazionale ed eleva l'età massima per fruirne».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti pervenuti sul disegno di legge n. 1658, nel presupposto che in quest'ultimo vengano assorbiti i disegni di legge nn. 1385 e 1634, dichiara il proprio nulla osta su tali emendamenti, ad eccezione di quelli 1.8, 1.9, 1.10, 1.16, 1.18, 1.22, 1.23, 3.7 e 3.0.1, su cui il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.18, 1.21 e 1.104. Il parere è poi condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla modifica dell'emendamento 3.7 affinché la portata della norma sia limitata ai medesimi soggetti che operano nelle stesse zone di cui alle disposizioni richiamate nel testo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

(Lavori socialmente utili)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione di quelle in stato di dissesto o che abbiano personale dichiarato eccedente, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica e gli altri soggetti individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono promuovere, nell'ambito delle loro attribuzioni e disponibilità di cui al comma 7, progetti socialmente utili per il raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario non perseguibili con il proprio personale, mediante l'utilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei lavoratori sospesi con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale. L'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, trova applicazione anche per le finalità di cui al presente articolo.

2. L'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori di progetti socialmente utili avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base dei criteri dettati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'utilizzazione dei lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non implica la perdita del trattamento straordinario di integrazione salariale o dell'indennità di mobilità e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. I progetti, che possono prevedere specifici periodi di formazione, devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. I lavoratori in cassa integrazione o che fruiscono dell'indennità di mobilità possono essere utilizzati esclusivamente per periodi non superiori a quelli di godimento del relativo trattamento. Ai lavoratori medesimi compete un importo integrativo di detti trattamenti, solo per

le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni. Tale importo non può essere inferiore al dieci per cento del trattamento previdenziale in godimento. L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione ai sensi del comma 2 comporta la perdita del trattamento di integrazione salariale o di mobilità per il periodo corrispondente alla prevista durata dell'assegnazione stessa. Tale perdita è disposta dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su segnalazione della sezione circoscrizionale per l'impiego. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni.

4. I soggetti di cui al comma 1, che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale, possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non più di dodici mesi e per un massimo di ottanta ore mensili, per ognuna delle quali spetta un'indennità di lire 7.500.

5. I progetti sono redatti secondo i criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, riguardanti anche il carattere della straordinarietà previsto dal comma 1. I progetti, corredati dai provvedimenti di approvazione validamente assunti dalle amministrazioni pubbliche competenti, sono presentati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, se ad ambito nazionale o interregionale, e all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e all'agenzia per l'impiego competente per territorio, se ad ambito locale. I progetti dovranno di norma essere prediposti e svolti separatamente per i soggetti di cui al comma 4 e per i restanti soggetti di cui al comma 1.

6. I progetti ad ambito nazionale o interregionale entro sessanta giorni sono sottoposti, previo parere del nucleo di valutazione di cui al comma 8, all'approvazione da parte della commissione centrale per l'impiego. La medesima commissione è tenuta a provvedere, anche attraverso apposita sottocommissione, entro trenta giorni, decorsi i quali i progetti stessi sono rimessi ad un dirigente generale che decide sulla base del parere del nucleo di valutazione. L'agenzia per l'impiego di cui al comma 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, sottopone i progetti ad ambito locale all'approvazione della commissione regionale per l'impiego con il proprio parere in ordine alla qualità del progetto e, per i progetti che richiedano finanziamenti, alle priorità. La commissione medesima, anche attraverso apposita sottocommissione, è tenuta a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali i progetti sono rimessi al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione che decide sulla base del parere dell'agenzia per l'impiego.

7. I progetti possono essere finanziati dai soggetti proponenti di cui al comma 1 nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e, per gli anni 1994-1995, dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse finanziarie del medesimo Fondo preordinate allo scopo.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituito un nucleo di valutazione composto da undici membri, di cui sei interni, e cinque esterni esperti in materia, con il compito di assistere il Ministro nella redazione del decreto di cui al comma 9; di fornire

parere in relazione ai progetti nazionali e interregionali; di redigere annualmente un rapporto sull'esperienza applicativa. Con il medesimo decreto viene nominato, tra i componenti il nucleo di valutazione, un presidente. Per i membri del nucleo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 giugno 1967, n. 417.

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, determina, periodicamente, con propri decreti:

- a) la ripartizione degli stanziamenti su base regionale in funzione della gravità degli squilibri dei mercati locali del lavoro;
- b) i criteri per il finanziamento dei progetti;
- c) gli *standards* minimi che il progetto deve presentare;
- d) i termini per la presentazione delle domande relative ai progetti che interessano i lavoratori di cui al comma 4;
- e) le priorità che devono essere rispettate nell'approvazione dei progetti per i quali si richieda il finanziamento; tra le priorità vanno previsti lo svolgimento di attività formative, la gestione del progetto da parte di imprese, la partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento del progetto;
- f) i criteri che devono essere seguiti per la scelta dei lavoratori da assegnare alle singole iniziative. Essi devono prevedere tra l'altro la corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e consentire che per i progetti redatti nel contesto della gestione di crisi aziendale, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati dal progetto medesimo;
- g) le modalità dell'erogazione del finanziamento e le modalità dei controlli sulla regolare attuazione del progetto, prevedendo una responsabilizzazione anche del soggetto proponente nell'attività di controllo;
- h) i criteri per la redazione del rapporto di cui al comma 8.

10. La commissione regionale per l'impiego può fissare, in relazione alle particolari esigenze di governo del mercato del lavoro locale, criteri di scelta dei soggetti da assegnare difforni da quelli previsti dai decreti di cui al comma 9, nei limiti eventualmente contemplati da questi ultimi.

11. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Dipartimento della funzione pubblica verificano ogni anno lo stato di attuazione dei progetti.

12. Per i progetti di lavori socialmente utili in corso di attuazione, ovvero per quelli per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano state avviate le relative procedure di approvazione da parte delle commissioni regionali per l'impiego, continua ad operare la normativa previgente. Fino alla determinazione dei criteri previsti dal comma 5, nei confronti dei progetti di lavori socialmente utili sottoposti all'approvazione della commissione regionale per l'impiego successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5 e 6.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «partecipazione pubblica» sopprimere le parole: «e gli altri soggetti individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

1.2

MERIGGI, GALDELLI, CONDARCURI

Al comma 1, sostituire le parole da: «per il raggiungimento» fino a: «proprio personale» con le seguenti: «per la realizzazione di nuove attività per le quali non è prevista nella pianta organica apposita dotazione di personale dipendente dell'ente».

1.3

MERIGGI, GALDELLI, CONDARCURI

Al comma 1, dopo le parole: «di carattere straordinario» inserire le seguenti: «con progetti temporalmente definiti».

1.4

LA COMMISSIONE

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Per lavori socialmente utili si intendono quelli rivolti a settori innovativi quali: i beni culturali, la manutenzione ambientale, il recupero urbano, la ricerca, la formazione e la riqualificazione professionale, il sostegno alla piccola e media impresa in tema di erogazione di servizi e di sostegno alla commercializzazione e all'esportazione, i servizi alla persona. I lavori socialmente utili devono avere un carattere effettivamente di straordinarietà e devono essere a termine».

1.5

MERIGGI, GALDELLI, CONDARCURI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Anche le amministrazioni pubbliche interessate, possono avvalersi del supporto tecnico-professionale dell'agenzia per l'impiego, e predisporre i progetti per l'utilizzo dei lavoratori nelle attività di cui al comma 1. I progetti possono prevedere anche periodi di addestramento e di formazione da realizzarsi in accordo con le regioni interessate. I progetti sono sottoposti all'esame della Commissione Regionale per l'impiego».

1.6

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sopprimere le parole: «non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro».

1.9

MERIGGI, GALDELLI, CONDARCURI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I lavoratori in cassa integrazione possono essere utilizzati per periodi non superiori alla durata complessiva del trattamento di integrazione salariale richiesto dall'azienda e dell'indennità di mobilità spettante ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai lavoratori già collocati in lista di mobilità ovvero beneficiari a qualsiasi titolo del trattamento economico di disoccupazione speciale, qualora siano utilizzati per un periodo più lungo della durata massima prevista per l'erogazione di detto trattamento, quest'ultimo, su richiesta dell'amministrazione utilizzatrice della prestazione all'INPS, sarà erogato fino alla scadenza del progetto ed in ogni caso per una durata non eccedente i sei mesi oltre il periodo normalmente spettante. Quest'ultima sarà erogata nella misura percentuale prevista rispettivamente ai commi 1, lettera b) e 2, lettera b) dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

1.10

MERIGGI, GALDELLI, CONDARCURI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «l'ingiustificato rifiuto» fino alla fine del comma.

1.15

MERIGGI, GALDELLI, CONDARCURI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. Ai lavoratori di cui al precedente comma 3, ivi compresi quelli che fruiscono del trattamento di mobilità ai sensi dell'articolo 22 della legge 23 luglio 1991, n. 223, compete un importo integrativo di detti trattamenti, pari alla differenza tra la somma lorda erogata dall'INPS per trattamenti di integrazione salariale, indennità di mobilità ovvero di disoccupazione speciale. Detta integrazione deve essere corrisposta per le giornate di effettiva prestazione, per le festività infrasettimanali, ferie, ex festività abolite, assenze per malattia, infortunio, malattie professionali ed assenza obbligatoria per maternità ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Ai lavoratori spetta altresì un periodo di ferie non inferiori a 2 giorni e mezzo, comprendenti anche le ex festività abolite, per ogni mese di prestazione nonchè l'accantonamento dei ratei di tredicesima mensilità da corrispondersi secondo le modalità previste per i dipendenti diretti. Dette norme trovano applicazione anche per i progetti di cui al comma 12.

3-ter. Il lavoratore ha diritto alla conservazione della prestazione lavorativa presso l'amministrazione a cui è stato assegnato, in caso di assenza per malattia entro il limite temporale massimo di un terzo della durata prevista del progetto. Nessun limite temporale sussiste nel caso di assenze obbligatorie e facoltative previste ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204».

1.18

CONDARCURI, GALDELLI, MERIGGI

Al comma 5, dopo le parole: «funzione pubblica» aggiungere le seguenti: «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.19

LA COMMISSIONE

Al comma 5, dopo le parole: «funzione pubblica» aggiungere le seguenti: «entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.100

MERIGGI, GALDELLI, CONDARCURI

Al comma 5, sopprimere le parole: «riguardanti anche il carattere della straordinarietà previsto dal comma 1».

1.20

MERIGGI, GALDELLI, CONDARCURI

Al comma 7, sostituire le parole da: «nei limiti» fino alle parole: «allo scopo» con le seguenti: «adeguatamente rifinanziato».

1.21

MERIGGI, GALDELLI, CONDARCURI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Annualmente, entro il mese di febbraio, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione sull'utilizzo del trattamento straordinario di integrazione salariale, della indennità di mobilità e sull'andamento delle liste di mobilità ivi comprese le iniziative messe in atto nelle varie regioni anche dalle agenzie per l'impiego per promuovere la ricollocazione delle lavoratrici e dei lavoratori stessi».

1.25

LA COMMISSIONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lavori socialmente utili si intendono quelli rivolti a settori innovativi come: i beni culturali, la manutenzione ambientale, il recupero urbano, la ricerca, la formazione e la riqualificazione professionale, il sostegno alla piccola e media impresa in temi di erogazione di servizi e di sostegno alla commercializzazione e all'esportazione, i servizi alla persona. I lavori socialmente utili devono avere un carattere effettivamente di straordinarietà e devono essere a termine».

1.101

PELLEGATTI, SMURAGLIA, PELELLA, DANIELE GALDI

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego sono istituiti appositi elenchi nei quali si iscrivono i lavoratori che intendono essere utilizzati presso le amministrazioni o gli enti pubblici con le modalità di cui al comma 1. L'avviamento all'attività di cui al comma 1 è disposto dalla Commissione circoscrizionale per l'impiego, sulla base dei criteri dettati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

1.102 PELLEGATTI, SMURAGLIA, PELELLA, DANIELE GALDI

Sostituire l'intero comma 3, con il seguente:

«3. I lavoratori in cassa integrazione straordinaria possono essere utilizzati per periodi non superiori alla durata complessiva del trattamento di integrazione salariale richiesto dall'azienda e dell'indennità di mobilità spettante ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

1.103 PELELLA, DANIELE GALDI, SMURAGLIA, PELLEGATTI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «utilizzati» aggiungere: «su loro richiesta». Sopprimere da: «l'ingiustificato rifiuto» fino a: «venti giorni» (quarto periodo).

1.105 SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI, PELELLA

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Tale importo deve essere pari alla differenza fra l'ammontare del trattamento previdenziale in godimento e la retribuzione giornaliera prevista per il livello corrispondente alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore presso tale ente pubblico o amministrazione».

1.104 SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI, PELELLA

Al comma 3, aggiungere in fine: «I lavoratori che svolgono le attività di cui al presente decreto, acquisiscono, sulla base di ogni semestre di attività continuativa svolta, un punteggio utile ai fini della partecipazione a concorsi presso la pubblica amministrazione».

1.106 PELELLA, SMURAGLIA, DANIELE GALDI, PELLEGATTI

Al comma 12, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fino alla presentazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei criteri attuativi previsti dal presente decreto, continua ad operare la normativa previgente».

1.107 PELLEGATTI, SMURAGLIA, PELELLA, DANIELE GALDI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. 1. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità, le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro.

2. I predetti uffici e le agenzie regionali per l'impiego, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi.

3. Il 31 gennaio di ogni anno gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, che è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, al Parlamento».

1.108

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI, PELELLA

Invito i presentatori ad illustrarli.

MERIGGI. Signor Presidente, come ho già detto, ritiro gli emendamenti sui quali la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario e do per illustrati gli altri.

COVATTA, *relatore*. Do per illustrati gli emendamenti presentati dalla Commissione.

PELELLA. Signor Presidente, per ciò che attiene all'emendamento 1.101, riteniamo con questa formulazione di definire meglio la sfera delle attività che può essere intesa come l'insieme dei lavori socialmente utili.

L'emendamento 1.102 tende a valorizzare la funzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego; inoltre, attraverso l'istituzione presso le stesse di appositi elenchi cui possono essere iscritti i lavoratori che intendono essere utilizzati presso le amministrazioni, ci sembra che questo contribuisca a definire un quadro più preciso sia delle unità sia - voglio dirlo, al di là delle scarse risorse finanziarie disponibili - della spesa complessiva per siffatta iniziativa.

L'emendamento 1.103 tende a raccordare la possibilità di sommare periodi di permanenza in cassa integrazione e periodi di permanenza in trattamento di mobilità per utilizzarli in relazione alla stessa durata del progetto, nel senso che potrebbero esservi progetti il cui svolgimento avrebbe bisogno di tempi più lunghi. Dovendo i lavoratori passare prima attraverso la cassa integrazione e poi attraverso la mobilità, riteniamo di sommare entrambi i periodi e ritenerli utilizzabili ai fini della permanenza di ciascun lavoratore che si trovi in siffatti trattamenti nell'esecuzione del progetto socialmente utile.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, con l'emendamento 1.105 ci pare si offra la possibilità al lavoratore di dichiarare la propria disponibilità all'utilizzazione. Sempre con lo stesso emendamento proponiamo di sopprimere la parte che riguarda l'ingiustificato rifiuto, prevista al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in questione.

Ritiriamo l'emendamento 1.104.

Siccome riteniamo che questo provvedimento vada considerato in relazione a prospettive di ripresa produttiva, al rilancio delle attività industriali nel nostro paese e quindi ad un'effettiva ripresa dell'occupazione e che questa esperienza compiuta dai lavoratori debba servire per accedere ad altre attività lavorative, con l'emendamento 1.106 come Gruppo del PDS proponiamo di assegnare a ciascuno dei lavoratori un punteggio che può essere utile ai fini della partecipazione a concorsi presso la pubblica amministrazione.

L'emendamento 1.107 si illustra da sè: fino all'entrata in vigore del presente decreto vale la normativa previgente.

Con l'emendamento 1.108 proponiamo di aggiungere all'articolo 1 un comma 12-bis che a nostro giudizio è finalizzato a rendere possibile non solo un migliore rapporto tra i lavoratori e le sezioni circoscrizionali per l'impiego ma anche a fare in modo che le stesse possano fornire ai livelli superiori delle indicazioni in ordine al numero degli iscritti, al numero dei soggetti disponibili ad essere reimpiegati in altre attività; una sorta di monitoraggio ad un livello più basso.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COVATTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.4 e 1.6, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.5, 1.102, 1.10, 1.103, 1.105, 1.106, 1.15. Parere favorevole sugli emendamenti 1.19 (identico all'emendamento 1.100) e 1.25. Parere contrario sugli emendamenti 1.20, 1.107 e 1.108.

* MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo concorda con i pareri espressi dal relatore. Si differenzia solo sugli emendamenti 1.4, 1.6 e 1.19, per i quali si rimette all'Assemblea ed esprime parere contrario sull'emendamento 1.25.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori, identico all'emendamento 1.101, presentato dalla senatrice Pellegatti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Gli emendamenti 1.9 e 1.10 sono stati ritirati dai proponenti.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dalla senatrice Pellegatti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dal senatore Pelella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.105, presentato dal senatore Smuraglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.

COVATTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVATTA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei mettere in rilievo che se l'emendamento 1.15 venisse approvato si verrebbe a stravolgere la *ratio* del decreto-legge su un punto molto qualificante. Il provvedimento prevede che l'accesso dei lavoratori in cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità per lavori socialmente utili non sia volontario, ma si determini in base a regole che il Ministro del lavoro dovrà fissare con proprio decreto.

È evidente che il decreto-legge tende a definire uno scambio tra ammortizzatore sociale e prestazione di un servizio socialmente utile, che gli studiosi della materia, con neologismo, chiamano *workfare*. Con l'approvazione dell'emendamento 1.15 si verrebbe a determinare una situazione in cui la prestazione di un servizio socialmente utile sarebbe soltanto opzionale da parte del lavoratore in cassa integrazione.

Pertanto, invito i colleghi a riflettere su questi emendamenti perché effettivamente tali proposte, che peraltro erano già state respinte dalla Commissione, potrebbero determinare lo stravolgimento del decreto-legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

Non è approvato.

MANNA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Gli emendamenti 1.18 e 1.104 sono stati ritirati dai proponenti.

Metto ai voti l'emendamento 1.106, presentato dal senatore Pelella e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 1.100, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.21 è stato ritirato dai proponenti.

Metto ai voti l'emendamento 1.107, presentato dalla senatrice Pellegatti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.108, presentato dal senatore Smuraglia e da altri senatori.

È approvato.

COVATTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVATTA, *relatore*. Signor Presidente, noi abbiamo approvato, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 1.3 per cui l'emendamento 1.4, che pure abbiamo approvato, sarebbe risultato precluso.

PRESIDENTE. Diamo atto al relatore di questa precisazione, che sarà verificata in sede di messaggio.

PELLEGATTI. Senatore Covatta, non capisco perchè l'emendamento 1.4 sarebbe precluso; esso prevede soltanto di inserire, al comma 1, la parole: «con progetti temporalmente definiti».

COVATTA, *relatore*. Sì, ma poichè con l'emendamento 1.3 viene sostituita la frase alla quale veniva attaccata l'espressione contenuta nell'emendamento 1.4, quest'ultimo risulta precluso.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la ringrazio per questa precisazione. Pertanto, non facendosi osservazioni si intende approvato l'emendamento 1.3 e precluso l'emendamento 1.4, per errore messo in precedenza in votazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

(Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione)

1. Nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra 19 e 32 anni iscritti nelle liste del collocamento. I piani sono attuati attraverso:

a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonchè la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola media inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso di diploma di scuola secondaria superiore;

b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.

2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 1. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.

3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), possono essere realizzati quando vengano previsti da accordi stipulati da organizzazioni sindacali

rappresentate nella commissione regionale per l'impiego con associazioni di datori di lavoro, ovvero ordini professionali. Essi sono svolti sulla base di convenzioni predisposte dall'agenzia per l'impiego e stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le associazioni datoriali, ovvero ordini professionali, firmatari dei predetti accordi.

4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non può essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attività prestata al giovane è corrisposta un'indennità pari a lire 7.500. Al pagamento dell'indennità provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari e/o postali all'uopo convenzionati. La metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa secondo modalità previste dalla convenzione.

5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in analoghi progetti.

6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera b), non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale.

7. L'assegnazione del giovane avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, sulla base dei criteri dettati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel decreto di cui all'articolo 1, comma 9.

8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.1

MERIGGI, CONDARCURI, GALDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «compresa tra i 19 e i 32 anni» aggiungere le seguenti: «e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata».

2.2

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

MERIGGI. Do per illustrato l'emendamento 2.1.

COVATTA, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.2. Approfito inoltre per esprimere il parere contrario sull'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo è contrario ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Imprese in stato di insolvenza)

1. All'articolo 1-bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

«Sono inoltre soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese che trovandosi in stato di insolvenza abbiano una esposizione debitoria verso lo Stato, enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico per una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire per finanziamenti, concessi per innovazioni tecnologiche ed attività di ricerca, purchè abbiano avuto, nell'ultimo triennio, un numero medio di addetti, determinato in base ai criteri previsti dall'articolo 1- comma primo, non inferiore ad ottocento. La disposizione si applica anche ai procedimenti concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di opposizione».

2.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

COVATTA, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di un emendamento che ha una relativa attinenza con il testo del decreto-legge e che peraltro è stato sollecitato anche dal Governo e dalle diverse parti politiche per risolvere una questione insorta nelle ultime ore relativamente ad alcune aziende in dissesto che si trovano in condizioni molto particolari. Mi risulta che il Governo sta comunque provvedendo ad emanare un decreto-legge *ad hoc* per questa materia, ma ritengo che un voto dell'Aula non sia controproducente rispetto alla soluzione di un problema che sta a cuore a tutte le parti di questa Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

(Norme in materia di contratti di formazione e lavoro)

1. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, nonché fondazioni.

2. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie:

a) contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) acquisizione di professionalità intermedie; 2) acquisizione di professionalità elevate;

b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.

3. I contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali possono prevedere che il lavoratore venga inquadrato a livelli inferiori a quello di destinazione.

4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera *a*) del comma 2 e di dodici mesi per i contratti di cui alla lettera *b*) del medesimo comma.

5. I contratti di cui alla lettera *a*), numeri 1) e 2), del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla lettera *b*) del comma 2 deve prevedere una formazione minima di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere la non retribuitività di eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione.

6. Per i contratti di cui alla lettera *a*) del comma 2, continuano a trovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera *b*) del predetto comma 2 i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro così trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione medesimo.

7. Non sono soggetti alla procedura di approvazione da parte della competente autorità i progetti conformi al contenuto di decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che definiscono gli obiettivi e le caratteristiche minime che l'attività formativa deve presentare relativamente a ciascun profilo professionale. Tali decreti sono emanati, sentita la commissione centrale per l'impiego, sulla base degli accordi collettivi o delle proposte formulate dagli enti bilaterali. L'accertamento di mera conformità ai parametri determinati dai detti decreti è effettuato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro venti giorni dalla data di ricezione della domanda. Decorso inutilmente tale termine il predetto accertamento si considera avvenuto.

8. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera *a*), il datore di lavoro, utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture competenti delle regioni possono accertare il livello di formazione acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla lettera *b*) del comma 2, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.

9. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo delle singole imprese.

10. La misura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevata al sessanta per cento.

11. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i progetti che alla medesima data risultino già approvati o presentati, ovvero riconosciuti conformi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, nonché per i contratti di formazione e lavoro che vengano stipulati, in attuazione dei predetti progetti, non oltre il 31 gennaio 1994.

12. La disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 3, citato al comma 11, continua a trovare applicazione fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 7, e comunque non oltre il 30 giugno 1994, per i progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i relativi contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 31 marzo 1994, continua a trovare applicazione la previgente normativa come modificata dai commi 1 e 10.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sostituire le parole: «livelli inferiori» con le altre: «un livello inferiore».

3.103

PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI, PE-
LELLA

Al comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Se in possesso di un titolo di studio corrispondente alla qualificazione richiesta, il lavoratore ha diritto alla riduzione di un terzo del periodo formativo previsto dal comma 4».

3.102

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI, PE-
LELLA

Al comma 4, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le parole: «diciotto mesi».

3.3

LA COMMISSIONE

Al comma 5, sostituire le parole: «ottanta e centotrenta» con le parole: «cento e centocinquanta».

3.5

LA COMMISSIONE

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto le agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990 n. 407 e all'art. 5, comma 1, della legge 26 luglio 1988 n. 291 sono estese ai consorzi di imprese».

3.7

LA COMMISSIONE

Al comma 7, sostituire le parole da: «tali decreti» fino alla fine del comma con le seguenti: «Tali decreti sono emanati sulla base delle procedure già previste dal decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni fatta salva la valutazione finale di pura conformità demandata alle sezioni circoscrizionali per l'impiego».

3.8

LA COMMISSIONE

Al comma 7, dopo le parole: «commissione centrale per l'impiego» aggiungere le seguenti: «e le regioni interessate».

3.9

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'approvazione dei progetti di formazione lavoro deve essere subordinata ad un equilibrato rapporto uomo/donna nelle assunzioni rispetto al bacino di utenza, in attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125».

3.10

LA COMMISSIONE

Al comma 5, dopo le parole: «formazione minima» aggiungere: «non inferiore a 40 ore».

3.100

PELLEGATTI, SMURAGLIA, PELELLA, DANIELE
GALDI

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. Il comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è soppresso».

3.101

PELLEGATTI, SMURAGLIA, PELELLA, DANIELE
GALDI

Invito i presentatori ad illustrarli.

PELLEGATTI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti.

SMURAGLIA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.102.

COVATTA, *relatore*. Anche gli emendamenti presentati dalla Commissione s'intendono già illustrati. Per quanto riguarda l'emendamento 3.7, è stato predisposto un nuovo testo, che intendo presentare in questo momento, in ottemperanza alle condizioni poste dalla 5ª Commissione permanente. Do lettura del nuovo testo, che do comunque per illustrato:

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto le agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, sono estese ai consorzi di imprese operanti nelle zone di cui alle disposizioni sopra richiamate».

3.7 (Nuovo testo)

IL RELATORE

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COVATTA, *relatore*. Esprimo ovviamente parere favorevole sugli emendamenti 3.3, 3.5, 3.7 (nuovo testo) e 3.8, mentre ritiro l'emendamento 3.9 per motivi di coordinamento.

Sono favorevole agli emendamenti 3.10 e 3.100, mentre mi dichiaro contrario agli emendamenti 3.103, 3.102 e 3.101.

MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti, tranne che sugli emendamenti 3.3 e 3.8, su cui il relatore ha espresso parere favorevole mentre il Governo si dichiara contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.103, presentato dalla senatrice Pellegatti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dal senatore Smuraglia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice Pellegatti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, nel nuovo testo, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.9 è stato ritirato dal relatore.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dalla senatrice Pellegatti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interpretazione autentica)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, vanno interpretate nel senso che esse si applicano anche alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria».

3.0.1.

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

COVATTA, *relatore*. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole all'emendamento 3.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

COVATTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVATTA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei fare una brevissima dichiarazione che ritengo doverosa. Nella seduta odierna, il Senato, nella sua maggioranza, ha ritenuto di disattendere l'orientamento espresso dalla Commissione non solo su questioni sulle quali vi poteva essere un margine di discussione ma anche, per quanto riguarda gli emendamenti approvati all'articolo 1, sulla natura del rapporto di prestazione d'opera che si instaura per i lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, estremamente caratterizzante il provvedimento del Governo.

Era mio dovere far rilevare questo risultato delle votazioni che si sono svolte, anche in considerazione dei tempi in cui viene convertito il presente decreto-legge, che probabilmente non consentiranno la seconda lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento.

SMURAGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signor Presidente, il Gruppo del PDS voterà a favore del disegno di legge. In sostanza, attraverso la discussione prima in Commissione e poi in Aula, è stato recepito un concetto: la simbiosi tra i tre provvedimenti ha offerto un certo vantaggio all'iniziativa parlamentare. Ciò è accaduto estremamente di rado: abbiamo operato soprattutto sui decreti-legge e quindi lavorato soprattutto di rimessa; ben di rado siamo riusciti a far passare forme di iniziativa parlamentare. In questo caso è prevalsa l'idea che sulla struttura del decreto-legge, da noi considerata nel complesso positiva ma con dei difetti, potesse inserirsi la volontà parlamentare, per cui da questo punto di vista il progetto è stato sicuramente migliorato.

Colgo l'occasione per dire che in questo provvedimento, almeno in parte, viene per la prima volta recepita una delle indicazioni che figurano nell'accordo sul costo del lavoro. In molte occasioni in passato abbiamo detto che era necessario provvedere ad adempiere agli impegni assunti nel luglio scorso, e con questo provvedimento si inizia a farlo.

L'augurio che formuliamo, ormai al futuro Parlamento, è che a quell'accordo si dia un seguito sempre più intenso e concreto. Sarebbe stato utile forse un «pacchetto» completo per dare attuazione a tutti gli accordi intervenuti tra le parti sociali ed il Governo; ci accontentiamo però che ci si stia incamminando sulla buona strada, e speriamo che per quella si proceda.

Una notazione marginale, per concludere: auguriamo anche al prossimo Parlamento che dal punto di vista della tecnica legislativa non si debba più assistere a fenomeni di questo genere, a provvedimenti composti di tre articoli e di 18 commi. In sostanza, questo significa non rendere chiaro al cittadino ciò che si vuol fare, mescolando materie disparate. Speriamo che il prossimo Parlamento sappia legiferare meglio anche da un punto di vista tecnico.

Per le ragioni che ho richiamato annuncio il voto favorevole del Gruppo del PDS. (*Applausi dai Gruppi del PDS e di Rifondazione comunista. Congratulazioni*).

CONDARCURI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CONDARCURI. Signor Presidente, il Gruppo di Rifondazione comunista conferma la sua disponibilità a votare a favore del presente provvedimento, finalizzato alla cura di interessi sociali molto importanti: un provvedimento in favore dell'occupazione, dei giovani, oltre che di alcuni aspetti della cassa integrazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1658 composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro», nel quale devono intendersi assorbiti i disegni di legge nn. 1385 e 1634.

È approvato.

Discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale» (1685) (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993,

n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale».

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori e quindi è autorizzata a riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

COVATTA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, come lei ha appena ricordato, la Commissione ha concluso ieri i propri lavori, approvando alcuni emendamenti, sul decreto-legge in materia di proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale.

La situazione occupazionale del paese è tale da sollecitare una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto dal senatore Covatta.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente.

STAGLIENO, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Fino al 31 luglio 1994, nel caso di procedura di mobilità di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta dell'impresa a seguito di accordo collettivo nell'ambito del quale sia stato definito un programma di misure idonee a fronteggiare le eccedenze di personale, può, sentito il Comitato di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, disporre la proroga, in relazione al numero dei lavoratori interessati, del trattamento straordinario di integrazione salariale di durata non superiore a dodici mesi in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. I periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati di dodici mesi. Tale proroga non opera per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. I periodi di fruizione di cui ai commi 1 e 2, comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso. Dell'avvenuta concessione il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dà immediata comunicazione al CIPI.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «31 luglio 1994, nel caso» con le parole: «31 dicembre 1994, anche nel caso».

1.2

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sopprimere le parole: «, sentito il Comitato di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41».

1.1

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il trattamento di proroga di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti delle aziende per le quali è applicato il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 7, commi 5 e 10-ter del decreto-

legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

1.3

DANIELE GALDI, PELLEGGI, SMURAGLIA, PELLELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «comma 6» con le seguenti: «commi 5 e 6».

1.4

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

COVATTA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 1.2, 1.1 e 1.4, presentati dalla Commissione.

DANIELE GALDI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.3.

Se me lo consente, anticipo che ritiro l'emendamento 1.0.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COVATTA, *f.f. relatore*. Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento 1.3.

MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette all'Aula in ordine all'emendamento 1.2; esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Daniele Galdi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

PAVAN. Non si capisce quello che stiamo votando.

MERIGGI. Si capisce benissimo.

PRESIDENTE. Io voglio che sia chiaro quello che si deve votare; lei senatore Pavan, se non ha capito ha il diritto di chiedere che cosa viene posto ai voti.

Abbiamo votato finora gli emendamenti all'articolo 1, partendo dall'emendamento 1.2 della Commissione, sul quale il Governo si era rimesso all'Assemblea, la quale ultima ha votato a favore. Poi abbiamo votato l'emendamento 1.1 della Commissione, su cui il Governo aveva espresso parere contrario, e l'Assemblea ha votato a favore. Sull'emendamento 1.3, sul quale sia il relatore che il rappresentante del Governo avevano espresso parere contrario, ugualmente l'Assemblea ha votato a favore. Infine, anche sull'emendamento 1.4 della Commissione, sul quale il Governo aveva espresso parere contrario, l'Assemblea ha votato a favore. Questo si è fatto.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

«1. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle case di cura private limitatamente a quelle convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, con convenzioni vigenti alla data del 31 dicembre 1992, soggette ad annullamento o revisione delle stesse.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta dell'impresa a seguito di accordo sindacale nell'ambito del quale sia fornito un programma di riconversione o ristrutturazione, autorizza il trattamento straordinario.

3. Detto trattamento deve trovare applicazione anche per le aziende che cessino la loro attività e che presentino piani per fronteggiare le conseguenze occupazionali.

4. Alla copertura finanziaria si provvede prevedendo, a carico delle case di cura stesse, del contributo aggiuntivo per gli interventi straordinari in base all'articolo 1, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

1.0.1

DANIELE GALDI, PELLEGGATTI, SMURAGLIA, PELELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

«1. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1991,

n. 223, sono estese alle case di cura private limitatamente a quelle convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, con convenzioni vigenti alla data del 31 dicembre 1992, soggette ad annullamento o revisione delle stesse.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta dell'impresa a seguito di accordo sindacale nell'ambito del quale sia fornito un programma di riconversione o ristrutturazione, autorizza il trattamento straordinario.

3. Detto trattamento deve trovare applicazione anche per le aziende che cessino la loro attività e che presentino piani per fronteggiare le conseguenze occupazionali».

1.0.2

GARRAFFA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

«1. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle case di cura private limitatamente a quelle convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, con convenzioni vigenti alla data del 31 dicembre 1992, soggette ad annullamento o revisione delle stesse.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta dell'impresa a seguito di accordo sindacale nell'ambito del quale sia fornito un programma di riconversione o ristrutturazione, autorizza il trattamento straordinario.

3. Detto trattamento deve trovare applicazione anche per le aziende che cessino la loro attività e che presentino piani per fronteggiare le conseguenze occupazionali».

1.0.3

GALDELLI, CROCETTA, MANNA, MERIGGI

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 1.0.2, del senatore Garraffa, è decaduto.

Ricordo che la senatrice Daniele Galdi ha ritirato l'emendamento 1.0.1.

Invito i presentatori dell'emendamento 1.0.3 ad illustrarlo.

MERIGGI. Signor Presidente, al fine di evitare ostacoli all'iter del provvedimento ritiro l'emendamento 1.0.3.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Al fine di favorire le iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, totale o parziale, relativi alla cessazione di attività o riorganizzazione di unità produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, con proprio decreto, un intervento di sostegno di natura temporanea e straordinaria. Tale intervento, erogabile in una unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale, non può comunque superare i limiti *procapite* stabiliti all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del medesimo decreto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da: «Al fine di favorire» fino alle parole: «oltre 500 dipendenti,» con le seguenti: «Al fine di favorire le iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, totale o parziale, relativi alla cessazione di attività o riorganizzazione di unità produttive del settore industriale e che riguardino aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nelle quali sussistano situazioni di crisi che coinvolgano complessivamente oltre 500 addetti,».

2.1

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In ottemperanza alle disposizioni vigenti sugli atti pubblici di cui alla legge del 7 agosto 1990, n. 241, sono istituiti – utilizzando il personale già in servizio – presso le sedi centrali e periferiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli uffici regionali del lavoro, appositi uffici informativi in particolare per fornire informazioni sullo stato di avanzamento delle istanze di concessione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, di indennità di mobi-

lità, dei contratti di solidarietà nonchè sulle aziende poste in commissariamento ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni».

2.2

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La proroga del trattamento straordinario, per i casi previsti all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, può essere concessa anche per periodi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, purchè non sia stata conclusa la procedura di mobilità ovvero sia stata revocata e perchè il periodo precedentemente concesso sia cessato in data non antecedente il 30 giugno 1993».

2.3

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

COVATTA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.1 e do per illustrati gli emendamenti 2.2 e 2.3.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda l'emendamento 2.2, il Governo si rimette all'Assemblea, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 2.3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

MERIGGI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERIGGI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

Per coloro che sono stati ammessi alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 19 settembre 1992, la corresponsione della pensione di anzianità è concessa dal mese successivo alla data di presentazione della domanda al raggiungimento dei 35 anni di contribuzione tra obbligatorie e volontarie.

All'onere, valutato in lire 1.250 miliardi nel 1994 e 1.600 miliardi nel 1995 e a regime, si provvede mediante utilizzo del capitolo 6856 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

2.0.1

FERRARA Vito, CROCETTA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

FERRARA Vito. Signor Presidente, lo do per illustrato ed invito l'Assemblea ad approvarlo.

PAVAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PAVAN. Signor Presidente, questo emendamento prevede un onere finanziario. È vero che nella seconda parte tale onere viene quantificato; però, a nome della Commissione bilancio, non sono stato in grado di verificare se esso sia sufficiente o meno.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Pavan, come mai la Commissione bilancio non si è espressa su tale emendamento?

PAVAN. L'emendamento è stato presentato in Aula.

PRESIDENTE. Quindi lei esprime il parere a nome della 5ª Commissione permanente.

PAVAN. Dicevo che non sono in grado in questo momento di verificare se la quantificazione indicata sia idonea.

Inoltre, si fa ricorso al fondo negativo e per una cifra non indifferente: si parla di qualche miliardo. Fino a quando il Governo non avrà eliminato il fondo negativo, facendolo diventare un fondo reale, dovrò esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Tuttavia, poichè il problema affrontato è serio, pregherei i presentatori di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno. In tal modo il Governo, in un prossimo decreto o disegno di legge, potrà tener conto di tali indicazioni; in quella occasione, poi, vi sarà modo di

quantificare anche gli oneri e di trovare un'adeguata copertura finanziaria e magari sarà anche superato il problema del fondo negativo.

STRUFFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRUFFI. Signor Presidente, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo socialista al provvedimento in esame, concordo perfettamente sulle considerazioni del relatore e, pertanto prego i colleghi Ferrara Vito e Crocetta, poichè condividiamo in pieno il contenuto dell'emendamento presentato, di renderlo efficace attraverso la sua trasformazione in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, accoglie l'invito del relatore?

FERRARA Vito. Accolgo volentieri l'invito: ho già predisposto il testo dell'ordine del giorno e quindi sono in grado di presentarlo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno testè presentato.

STAGLIENO, *segretario*:

«Il Senato,

considerato che la legge n. 438 del 14 novembre 1992 ha introdotto restrizioni nel campo pensionistico dei lavoratori pubblici e privati, in particolare il blocco delle pensioni di anzianità per il periodo dal 19 settembre 1992 al 31 dicembre 1993;

considerato che, a partire dal 1° gennaio 1994, sbloccandosi le pensioni di anzianità, si potrà andare in pensione dal 1° maggio, termine sciolto poi al 1° luglio, per i lavoratori che hanno superato i 57 anni di età, e dal 1° novembre, quest'ultimo termine sciolto al 1° gennaio 1995, per i lavoratori che hanno un'età inferiore ai 57 anni;

rilevato, quindi, che conseguentemente coloro che sono stati licenziati o dimessi dalle aziende in crisi come i minatori siciliani, vigente il blocco, potevano andare in pensione di anzianità in qualsiasi momento, mentre a partire dal 1° gennaio 1994 sono costretti ad andare in pensione nelle suddette date, creandosi evidenti paradossi,

impegna il Governo:

a disporre perchè a coloro che sono stati ammessi alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 19 settembre 1992, sia concessa la corresponsione della pensione di anzianità dal mese successivo alla data di presentazione della domanda al raggiungimento dei 35 anni di contribuzione tra obbligatoria e volontaria».

9.1685.1 (sostituisce l'emendamento 2.0.1) FERRARA Vito, ZAPPASODI, CROCETTA

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accoglie questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori se insistono per la votazione.

FERRARA Vito. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

MERIGGI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERIGGI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista data la situazione di difficoltà dell'economia italiana e di maggior difficoltà dei lavoratori italiani che non ha bisogno di spiegazioni, anche perchè non ce n'è il tempo.

STRUFFI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUFFI. Signor Presidente, anch'io dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialista ringraziando i relatori e i colleghi che hanno voluto portare a termine un provvedimento così importante per migliaia e migliaia di lavoratori italiani.

DANIELE GALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELE GALDI. Signor Presidente, riconfermo il voto a favore, già espresso in Commissione. Riteniamo che in questa situazione di crisi economica drammatica questa sia una prima risposta che, però, mette in evidenza come il prossimo Parlamento dovrà riformare la legge n. 223.

Oggi la situazione di crisi è tale che investe tutti i settori e non si possono prevedere soltanto risposte per alcuni di essi. Quindi, va ripensato tutto il sistema degli ammortizzatori sociali.

Abbiamo ritirato un emendamento che cercava di estendere la risposta ai lavoratori dipendenti delle case di cura convenzionate con il sistema pubblico, che oggi sono sul lastrico. Lo abbiamo ritirato perchè in questa situazione avrebbe creato danno a tutta la legge in quanto non c'era copertura finanziaria; però, abbiamo voluto ripresentarlo per dare un messaggio al nuovo Parlamento: la necessità della riforma della legge n. 223.

Pertanto, voteremo a favore del disegno di legge in esame.

COVATTA, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVATTA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, mi auguro che quando questo o il nuovo Parlamento riformerà la legge n. 223 riformi il sistema degli ammortizzatori sociali in senso diametralmente opposto rispetto a quello a favore del quale si è espressa questa mattina l'Assemblea, determinando, con il voto del PDS su un emendamento presentato da Rifondazione comunista, un'ennesima configurazione assistenzialistica del sistema degli ammortizzatori sociali.

MERIGGI. Le brucia?

COVATTA, *f.f. relatore*. Sì, mi brucia molto, senatore Meriggi, e ritengo che debba rimanere agli atti la testimonianza del successo del Partito di Rifondazione comunista ottenuto con il consenso del Partito democratico della sinistra per l'applicazione di una concezione ormai inaccettabile degli ammortizzatori sociali. (*Commenti dal Gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale».

È approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport» (1710) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport».

Ha chiesto di parlare il relatore, senatore Nocchi. Ne ha facoltà.

NOCCHI, *relatore*. Signor Presidente, anche a nome del collega Fontana, informo l'Assemblea che sono insorti dei problemi che impe-

discono la trattazione del disegno di legge di conversione, perchè non è stato possibile trovare in queste ore una soluzione alle questioni che la Commissione bilancio aveva sollevato nell'espressione del proprio parere.

Considerato che le sottolineature espresse dalla Commissione bilancio sono di notevole rilievo e potrebbero comportare una diversa formulazione dell'articolo, si chiede il rinvio della trattazione del disegno di legge alla ripresa dei lavori, in modo che durante questo periodo sia possibile da una parte predisporre una risposta tecnicamente valida per l'approvazione del provvedimento e dall'altra far sì che il Governo possa adeguatamente intervenire avendo maturato la propria posizione.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la discussione di questo punto all'ordine del giorno è rinviata.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea le decisioni adottate in questi minuti dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che è appena terminata.

Il Presidente del Senato ha ricevuto mandato dalla Conferenza dei Gruppi parlamentari di stabilire la data di discussione a Palazzo Madama della mozione di sfiducia presentata nella serata di ieri da numerosi senatori.

La convocazione del Senato su questo argomento avrà luogo successivamente alla fissazione della data per la discussione dell'analoga mozione presentata nei giorni scorsi alla Camera dei deputati.

Ciò anche alla luce della considerazione che l'attuale Governo si presentò il 6 maggio di quest'anno prima alla Camera e quindi al Senato. In ossequio alla cosiddetta «teoria della culla», anche per questo motivo spetterà alla Camera pronunciarsi per prima sul Governo Ciampi.

In relazione all'esito del dibattito sulla fiducia, il primo provvedimento che sarà successivamente posto all'ordine del giorno sarà quello sull'obiezione di coscienza.

Il Senato sarà quindi convocato a domicilio.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del tesoro:

«Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate» (1767).

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

STAGLIENO, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghe e cari colleghi, anche se siamo rimasti davvero in pochi qui in Aula, permettetemi di rivolgervi i miei personali ed affettuosi auguri di buone feste, nella speranza che lo siano realmente. *(Generali applausi). Il Senato è convocato a domicilio.*

La seduta è tolta (ore 12,55).

Allegato alla seduta n. 267**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

STRUFFI. - «Interventi straordinari per il recupero e la valorizzazione turistico-ambientale del centro storico e delle cascate di Isola del Liri» (1759);

STRUFFI. - «Interventi straordinari ed urgenti per il completamento della grande viabilità e per la ristrutturazione della viabilità delle aree industriali e della zona «dei santi» in provincia di Frosinone» (1760);

STRUFFI. - «Interventi straordinari per il recupero, la tutela e la valorizzazione turistico culturale delle "Oasi Benedettine" della Ciociaria» (1761);

PAIRE e COMPAGNA. - «Norme relative alla attività dei locali discoteca» (1762);

TABLADINI, LEONI, GIBERTONI, ROSCIA, BOSCO, MANFROI, SCAGLIONE e BODO. - «Norme per l'uso della carta riciclata nella pubblica amministrazione» (1763);

STRUFFI. - «Interventi straordinari per il recupero e la valorizzazione turistico-culturale del centro storico e della rete museale della città di Arpino» (1764);

CONDORELLI, ZOTTI, FORLEO, IANNI, VENTRE, CARRARA, PULLI, NAPOLI, LAZZARO, LAURIA, GRASSI BERTAZZI, LADU, DI STEFANO e PINTO. - «Nuove norme per la formazione pre e post diploma dei medici specialisti» (1765);

LUONGO, FORCIERI e PISCHEDDA. - «Cambiamenti climatici globali e progetto bacino Mediterraneo» (1766);

BRATINA, PICCOLI, CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, MIGONE, ALBERICI, BOLDRINI, BARBIERI, RUBNER, FABJ RAMOUS, D'ALESSANDRO PRISCO, FERRARA Vito, GUERZONI, MARCHETTI, ROGNONI, DI BENEDETTO, PINNA, STAGLIENO, RANIERI, DE MATTEO, RIVIERA, FERRARA SALUTE, GRAZIANI Antonio, DUJANY, MICOLINI, CANNARIATO, CARPENEDO, ROCCHI, BISCARDI, BERNASSOLA, SALVI, CASTIGLIONE, PEZZONI, MOLINARI, COMPAGNA, FERRARI Karl e PARISI Vittorio. - «Norme di tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli-Venezia Giulia» (1768);

PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI e SENESI. - «Trasformazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in ente pubblico economico» (1769).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Nerli ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1720.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario» (1726) *(Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati);*

2ª Commissione permanente (Giustizia):

Covi ed altri. - «Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale» (633-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati);*

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati» (1713) *(Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati);*

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

BISCARDI ed altri. - «Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi» (269-B) *(Approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati);*

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1508-B-bis) *(Risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati, dei commi da 17 a 38 dell'articolo 25 del disegno di legge n. 3339 già approvato dal Senato)* (Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

Deputati SALERNO ed altri. - «Ordinamento della professione di tecnologo alimentare» (1632) (Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita» (181); GARRAFFA. - «Inclusione della indennità integrativa speciale nella buonuscita dei dipendenti statali, degli enti pubblici, delle aziende autonome» (751); LIBERTINI ed altri. - «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (818); MARINUCCI MARIANI. - «Nuove disciplina dell'indennità di buonuscita» (839); PONTONE ed altri. - «Conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita corrisposta ai pubblici dipendenti» (1216); «Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai titolari di pensione, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092» (1316), in un testo unificato con il seguente titolo: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti»;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

CUTRERA ed altri. - «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche» (264-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

COSSIGA ed altri. - «Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali» (1217-B) (Approvato dalla 13ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

Deputati STRADA ed altri; RUTELLI ed altri. - «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» (1680) (Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati). Con l'approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti i disegni di legge: ZUFFA ed altri. - «Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: individuazione delle sostanze dannose e tempi di cessazione per la loro produzione, importazione, commercializzazione e utilizzazione» (456);

DE MATTEO ed altri. - «Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: norme per la raccolta, il riciclo e lo smaltimento delle sostanze dannose e norme per l'informazione e la tutela dei consumatori» (457).

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) nella seduta del 22 dicembre 1993, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento - a conclusione dell'esame della relazione sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali, presentata dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 33 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 - una risoluzione d'iniziativa del senatore Andreini (*Doc. LXXI*, n. 9).

Detto documento, che sarà stampato e distribuito, sarà inviato al Ministro dell'ambiente.

Consigli regionali, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato voti dalle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Valle d'Aosta.

Tali voti sono stati trasmessi alle competenti Commissioni permanenti.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 57.

Interpellanze

GRECO. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che in data 7 dicembre 1993 lo scrivente ha effettuato una visita ispettiva presso il manicomio Vittorio Emanuele II di Nocera Inferiore (Salerno), appartenente al territorio della USL n. 50, accompagnato da rappresentanti del Comitato dei cittadini per i diritti dell'uomo;

che durante tale visita, della durata di circa tre ore, si sono riscontrate in alcuni dei reparti maschili ed in minor misura in quelli femminili del sopracitato manicomio condizioni igienico-sanitarie e di vita che certamente non sono rispettose nè della normativa vigente, nè tantomeno della dignità umana;

che in particolare si rileva la fatiscenza dei locali; i servizi igienici carenti, luridi e senza porte; la presenza di degenti incontinenti che dormivano tra i propri escrementi; i materassi marci ed intrisi dei medesimi; l'assoluta assenza di teli protettivi impermeabili per i materassi: escrementi erano presenti nei corridoi, nelle camerate e sui pavimenti dei bagni; l'assoluta assenza in quei reparti di qualsiasi genere di mezzo di svago o di intrattenimento;

che i degenti dei sopracitati reparti passano le notti chiusi nei cameroni e le giornate in stanzoni spogli di qualsiasi arredo, eccezione fatta per alcuni tavoli e panche arrugginiti;

che vari reparti sono in condizioni di sovraffollamento: 25 letti in uno stanzone che potrebbe ospitarne al massimo 15; 4 letti in una stanza da uno o due posti;

che vi sono carenze dei servizi igienici disponibili: 4 docce per 54 degenti; in un altro reparto una doccia per 44 degenti;

che il direttore, dottor Pasquale Verderosa, interpellato riguardo ai costi, ha riferito che il costo giornaliero per degente sarebbe di lire 450.000,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro intraprenderà per accertare le responsabilità e le carenze presenti nel manicomio di Nocera Inferiore;

quali azioni intenda promuovere per rilevare le carenze e le situazioni incresciose che si stanno verificando in molti altri manicomi italiani, visto il degrado e le condizioni di vita inaccettabili che esistono nella maggior parte di questi;

se non ritenga doveroso chiedersi e chiedere ai responsabili sanitari di quei luoghi come mai le porte di stanze e camerate sono chiuse a chiave e ci sono inferriate, mentre in alcuni manicomi tutto ciò non esiste ed è stato superato senza problemi;

che misure intenda adottare per reintrodurre sempre più questi esseri umani nella società, tenendo presente che i costi di questa operazione, laddove è stata fatta, risultano essere di gran lunga inferiori a quelli delle lungodegenze.

(2-00417)

Interrogazioni

PROCACCI, MOLINARI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che il Parlamento ucraino non ha ratificato il Trattato Start sulla riduzione delle armi nucleari strategiche (31 luglio 1991), nonostante la pressione dei paesi occidentali e di tutte le altre Repubbliche ex sovietiche;

che le tendenze ultranazionaliste prevalenti nel Parlamento ucraino destano enormi preoccupazioni, tenuto conto che l'Ucraina può essere considerata la terza potenza nucleare del mondo, possedendo nel suo territorio oltre 1.600 testate nucleari strategiche lanciabili da missili intercontinentali SS-19 e SS-24 nonché da bombardieri Bear-H e Black

jack e che la presenza di tecnici altamente specializzati, di numerosi centri di progettazione e di grandi fabbriche produttrici di missili e di grandi sistemi d'arma fa presupporre che, nell'attuale clima di crisi politico-militare, la Repubblica ex sovietica cercherà di consolidare il proprio potenziale militare-nucleare, interrompendo così il positivo clima instauratosi tra USA ed URSS tra la fine degli anni Ottanta e i primissimi anni Novanta;

che il Governo italiano, in questo preoccupante contesto, non sembra interessato a svolgere un ruolo attivo per la completa denuclearizzazione del territorio ucraino,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga urgente attivare tutti gli strumenti ed interventi di competenza per creare un clima di fiducia reciproca fra Italia ed Ucraina attraverso stanziamenti e prestiti finalizzati alla riconversione dell'apparato militare-industriale, in particolare di quello collegato con gli armamenti nucleari strategici.

(3-00969)

TORLONTANO. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che il direttore scientifico dell'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro - Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori (IST) di Genova è stato rinviato a giudizio con diversi capi d'imputazione per la manipolazione di un concorso di aiuto presso l'Istituto;

considerato:

che proprio sul sistema di gestione delle assunzioni sono state registrate da più parti critiche che ne hanno messo in risalto la distorsione e che ne hanno chiesto, dunque, la cessazione;

che il consiglio di amministrazione con un voto di maggioranza non ha voluto costituirsi parte civile nel procedimento che vede imputata anche una dipendente, nominata in seguito al concorso in questione,

si chiede di sapere se non sia opportuno, soprattutto al fine di impedire un grave danno al prestigio e all'efficienza dell'IST di Genova, il cui grande valore a livello assistenziale e scientifico è unanimemente riconosciuto, procedere ad una approfondita disamina del problema gestionale dell'IST anche al fine di un eventuale commissariamento.

(3-00970)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DANIELE GALDI. - *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità.* - Premesso l'enorme sviluppo della genetica e delle sue recenti applicazioni cliniche con particolare riguardo per la prevenzione e la diagnostica delle malattie congenite;

considerata la grande tradizione italiana in campo genetico che ha portato alla costituzione di affermate scuole di genetica nel nostro paese,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno far presente al Parlamento europeo l'importanza di disporre in Europa e in Italia di scuole di specializzazione in genetica medica.

(4-05116)

MAISANO GRASSI, CANNARIATO, PROCACCI. - *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che dopo duecento anni dalla sua fondazione l'Orto botanico di Palermo si trova in una situazione di progressivo degrado;

che le piante di questo storico giardino, voluto nel 1789 dalla «Regia accademia» poi divenuta Università, vanno dalle bicentinarie malaleuche, alberi australiani, al famoso ficus magnolioides, alle eritrine e ad altri pezzi rari come la chorisiea;

che queste ed altre piante antichissime sono a rischio ed alcune sono già morte;

che lo spazio si è fatto sempre più limitato perchè le piante sono cresciute;

che il personale è inadeguato ad una necessaria, continua assistenza;

che le strutture monumentali ed architettoniche sono preda dell'umidità e delle termiti che attaccano le parti in legno del Gymnasium;

che entro il 1995 si celebrerà il bicentenario dell'apertura al pubblico dell'unico orto tropicale d'Europa,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'università non intenda, in collegamento con gli enti locali, considerare l'ipotesi avanzata dal direttore dell'Orto, il professor Raimondo, di espandersi nella grande area attigua all'Orto, quella del cosiddetto gasometro, e nell'altra che va fino al fiume Oreto;

se non intenda inoltre prendere in considerazione la richiesta dell'amministrazione universitaria di avere personale stabile e qualificato in numero di almeno 10 unità;

se il Ministro per i beni culturali e ambientali, essendo l'Orto monumento nazionale, non intenda fare il possibile per attivare gli enti competenti al fine di restaurare l'impianto monumentale entro il 1995.

(4-05117)

ZUFFA, BETTONI BRANDANI, PELELLA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il giorno 17 dicembre 1993 una delegazione parlamentare in visita al carcere di Poggioreale (Napoli) ha incontrato il detenuto Giovanni Vincenzo Esposito, affetto da AIDS, in stadio conclamato della malattia;

che il malato era coricato sulla branda, in una cella del reparto che ospita detenuti tossicodipendenti e sieropositivi, con febbre altissima, visibilmente sofferente e in condizioni generali gravemente decadute;

che il suddetto malato, in stadio terminale dell'affezione, era stato incarcerato il 17 novembre 1993 per scontare un residuo di pena di un mese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'assurda e disumana incarcerazione di Esposito costituisca una grave violazione del diritto alla salute di questo cittadino, essendo stato

disatteso il principio dell'incompatibilità col carcere dei detenuti affetti da AIDS conclamato, sancito dalla legge.

(4-05118)

BETTONI BRANDANI, ZUFFA, PELELLA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che Umberto Antonio Bruno, detenuto nel carcere di Poggioreale (Napoli), affetto da infezione da HIV, stadio ARC, e da epatite cronica da virus C, presentava fin dall'aprile 1993 un valore di linfociti T₄ pari a 11 ed è quindi in una situazione ritenuta, per legge, incompatibile col regime carcerario;

che Salvatore Antonio Corio, detenuto sempre nel carcere di Poggioreale, affetto da infezione da HIV, presentava dal maggio 1993 un valore di linfociti T₄ pari a 183, riconfermato a distanza dei prescritti 15 giorni, e quindi rientrava nei casi di incompatibilità col regime carcerario previa decisione della magistratura competente;

considerato:

che la direzione carceraria aveva inoltrato tempestivamente comunicazione alla magistratura competente perchè fosse dichiarata l'incompatibilità col carcere e si provvedesse alla scarcerazione;

che la stessa magistratura competente non si è, a tutt'oggi, pronunciata;

che i due cittadini si trovano quindi arbitrariamente detenuti in carcere da oltre 6 mesi,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere affinché la norma di legge che sancisce l'incompatibilità col carcere per i detenuti affetti da AIDS ed in particolari situazioni cliniche non venga nei fatti disapplicata, calpestando così il diritto alla salute dei cittadini detenuti.

(4-05119)

MONTRESORI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per conoscere:

se rispondano al vero le notizie secondo le quali il Governo avrebbe rinunciato ad acquistare gli aerei antincendio tipo Canadair, previsti dal decreto-legge n. 367 del 17 settembre 1993, convertito in legge dal Parlamento;

quali eventuali iniziative alternative il Governo intenda adottare per potenziare la nostra flotta aerea per la prevenzione degli incendi.

(4-05120)

DE PAOLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che nel comune di Chiari (distante da Brescia 30 chilometri, sulla tratta ferroviaria Milano-Brescia) da diversi anni è stato costruito un carcere che non è stato mai utilizzato e che ormai inizia a mostrare i segni dell'abbandono e degli atti di vandalismo;

che il carcere «Canton Mombello» di Brescia è costantemente sovraffollato ed è conseguenzialmente a rischio per i contagi di malattie infettive;

che i minorenni tratti in arresto vengono condotti al carcere minorile «Beccaria» di Milano,

si chiede di sapere se non si ritenga che, con urgenza, la struttura carceraria di Chiari sia utilizzata per i fini per i quali è stata costruita oppure sia destinata ad altri usi pubblico-sociali.

(4-05121)

RANIERI, GRAZIANI Augusto Guido, LUONGO, PAGANO, PELELLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la situazione economica della città di Napoli continua ad aggravarsi a causa della contrazione incessante del tessuto industriale;

che la chiusura definitiva dell'impianto dell'ILVA deve ormai ritenersi inevitabile;

che di recente il gruppo FIAT ha annunciato la chiusura della Sevel e l'accorpamento della produzione degli autoveicoli industriali negli stabilimenti di Val di Sangro;

che la chiusura di ogni impianto porta con sé la crisi di innumerevoli imprese minori e la scomparsa di posti di lavoro, sia regolari sia precari, sia appartenenti al settore sommerso;

che il declino delle attività produttive ha causato la ricomparsa di situazioni di autentica miseria, porta con sé inevitabili fenomeni di degrado sociale e apre il terreno all'espandersi ulteriore della criminalità;

che la situazione critica di oggi trae origine dal dominio incontrastato, protrattosi per un quindicennio, di una politica fondata sulle opere pubbliche e volutamente disinteressata alla formazione di un sano tessuto produttivo;

che, di conseguenza, la deindustrializzazione presenta la natura non già di un declino congiunturale ma di una profonda crisi strutturale;

che in questa situazione gli ammortizzatori sociali, sebbene ampliati nella loro durata, pur alleviando il disagio immediato, non possono rappresentare un rimedio adeguato;

che gli interroganti esprimono la più viva preoccupazione in merito alle recenti decisioni governative che, con lo stanziamento di 300 miliardi per il completamento di costose quanto discutibili opere infrastrutturali, lasciano sospettare il riemergere di una tendenza ad affrontare l'emergenza occupazionale a Napoli attraverso la via degli interventi edilizi e delle opere pubbliche straordinarie: quella esperienza significherebbe favorire il definitivo declino di Napoli;

che essi esprimono l'auspicio, ora che la città di Napoli è uscita dal regime commissariale ed ha eletto una amministrazione che dà pieno affidamento di una gestione corretta e democratica, volta al rinnovamento della vita cittadina in ogni suo aspetto, che il Governo voglia dare alla nuova amministrazione cittadina prova concreta di attenzione e di solidarietà nell'arduo compito che essa si accinge ad affrontare,

si chiede di sapere se le autorità di Governo non ritengano necessario ed urgente mettere allo studio un piano organico di interventi, finalizzato ad assicurare la rivitalizzazione del tessuto

produttivo della città, in un quadro di equilibrati rapporti fra la zona costiera ed il suo entroterra; si tratta di lavorare al reimpianto produttivo di Napoli a cominciare da interventi nelle aree dismesse nelle zone limitrofe ad est ed ovest dove andrebbe sperimentato un ambizioso progetto di reindustrializzazione attraverso una combinazione di risorse pubbliche e private. In tale quadro andrebbe inoltre affrontato il problema del risanamento delle aree più compromesse dal punto di vista ambientale con la delocalizzazione e la sospensione di produzioni ad alto rischio o incompatibili con aree ad alta densità urbana.

(4-05122)

BETTONI BRANDANI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che molte aziende ubicate nella provincia di Arezzo al fine di evitare licenziamenti e mantenere intatto un patrimonio di professionalità che altrimenti andrebbe disperso hanno valutato positivamente il ricorso ai contratti di solidarietà previsti dalla legge n. 236 del 19 luglio 1993;

che purtroppo a distanza di vari mesi dalla stipula degli accordi previsti dalla legge e dalla conseguente presentazione delle pratiche al Ministero del lavoro si registrano gravi ritardi nella istruttoria delle domande e nella conseguente emanazione dei decreti ministeriali che consentono il recupero delle anticipazioni erogate ai dipendenti e la concessione dei benefici contributivi garantiti dalla normativa;

che inoltre le carenze di puntuali disposizioni in ordine alle modalità tecniche di applicazione dell'istituto della solidarietà da parte dell'INPS e delle imprese rischia di vanificare l'avvenuto utilizzo di tale forma di intervento sociale;

che stante questa situazione le aziende potrebbero essere eventualmente interessate a non farvi più ricorso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per accelerare la definizione delle pratiche in oggetto evitando che per effetto della mancata attuazione di una disciplina prevista per legge, nella provincia di Arezzo, sia attivato un massiccio fenomeno di mobilità e di licenziamenti.

(4-05123)

BOFFARDI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che la recente manovra finanziaria ha previsto l'elevamento dell'IVA per lavori di manutenzione straordinaria nei caseggiati dal 4 al 19 per cento;

considerato che il centro storico di Genova, il più grande d'Europa, è riconosciuto come un patrimonio eccezionale, monumentale, storico e artistico il cui recupero passa anche attraverso diffusi lavori di manutenzione straordinaria ad opera dei piccoli proprietari,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno provvedere ad una radicale riduzione dell'IVA per l'area del centro storico genovese in relazione ai lavori di recupero edilizio.

(4-05124)

PERIN, BOSCO. – *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che recentemente è stata ultimata la terza corsia dell'autostrada A4 nel tratto Venezia-Verona-Brescia;

che sono state posate le protezioni in acciaio zincato (*guard rail*) nella delimitazione dei due sensi di marcia tra le carreggiate,

gli interroganti chiedono di conoscere le ragioni per le quali non sono stati impiegati i «New Jersey», barriere prefabbricate in calcestruzzo, ritenute più valide come protezione antiscavalcamiento e antiabbagliamento, rendendo più sicura la viabilità, tenendo conto che quasi ovunque vi è lo spazio necessario per l'installazione di dette barriere e che l'enorme intensità di traffico richiede doverose cautele.

(4-05125)

PERIN, LEONI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che è stata presentata da alcuni senatori della Lega Nord l'interrogazione 4-04762 del 4 novembre 1993;

che la pubblicità sulla stampa e nelle reti radiotelevisive dei numeri telefonici iniziati con le cifre 144 e con altri prefissi delle cosiddette «linee calde» non riporta il costo effettivo per l'utente;

che gli annunci equivoci possono definirsi ingannevoli,

gli interroganti chiedono di sapere:

se in base al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, si possa interrompere queste conversazioni oscene;

se si ritenga giusto abusare della curiosità e della immaturità degli adolescenti solo per una deviata speculazione commerciale.

(4-05126)

PERIN, BOSCO. – *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che la superstrada Roma-Cesena E 45 tra i chilometri 178 e 183 presenta dei solchi trasversali in corrispondenza dei manufatti, ove possono esserci dei giunti di dilatazione non perfettamente collocati;

che tali dissesti provocano gravi sobbalzi agli automezzi in transito, rendendo pericolosa la guida,

gli interroganti chiedono di sapere se l'inconveniente citato sia da considerarsi un difetto di progettazione o un vizio dell'opera eseguita.

(4-05127)

GAROFALO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nell'area della sede provinciale dell'INPS di Cosenza è in atto l'apertura di quattro centri operativi con sede nei comuni di Aciri, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano e Scalea;

che per gli stessi centri è stato necessario procedere alla nomina dei relativi direttori;

che per la designazione dei direttori dei centri operativi la direzione generale, anziché demandarne il compito ai direttori delle sedi competenti che hanno conoscenza diretta dei funzionari e che sono responsabili del lavoro dei centri stessi, ha preferito effettuare la scelta

attraverso un brevissimo «colloquio» di due, tre minuti assolutamente inidoneo e insufficiente per qualsiasi valutazione di merito, non adatto a valutare le persone, e non ha esitato a contraddire, senza alcuna consultazione, i giudizi espressi dai direttori, in totale assenza di trasparenza e motivazione, all'evidente scopo di gestire clientelamente le assegnazioni;

che, per il centro operativo di San Marco Argentano, la direzione generale, sulla base del citato discutibile brevissimo colloquio, ha ritenuto di preferire, rispetto al funzionario designato dal direttore della sede di Cosenza, altro funzionario di altra sede, senza che per il medesimo fosse espresso il prescritto parere del direttore della sede provinciale;

che analogo scavalco dei poteri e delle funzioni del direttore provinciale si sta operando nella designazione del nuovo direttore del centro operativo di Castrovillari che dovrà sostituire quello dimissionario, tanto che si è persino tentato di impedire la nomina del direttore *pro tempore* del centro operativo, in attesa delle decisioni della direzione generale;

che l'atteggiamento della direzione generale di esclusione del funzionario designato appare dettato, più che da motivi di merito, dalla volontà di impedire una direzione indipendente dell'INPS in un'area nella quale l'INPS è stata sempre condizionata da forti interessi politici;

che scelte di analogo significato sono continuamente effettuate per la designazione di incarichi di direzione negli uffici dell'INPS della Calabria,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra ricordati;

se non ritenga necessario assumere tutte le iniziative volte a sottrarre gli organi dell'INPS dall'ingerenza di interessi estranei e di parte;

se non valuti opportuno sostenere i funzionari e i dirigenti dell'INPS che lavorano affinché la struttura e l'utilizzazione delle sue risorse umane corrispondano ai compiti dell'istituto e non alle esigenze clientelari e di controllo di forze che, in passato, hanno determinato rilevanti disfunzioni nell'organizzazione e una pesante mortificazione delle migliori energie dell'istituto stesso;

se non ritenga utile ricordare al direttore generale dottoressa Manzara, al dirigente vicario dottor Trizzino, al direttore regionale dottor Olliana ed agli altri massimi dirigenti dell'INPS il dovere di esplicare il proprio mandato con trasparenza, valorizzando le competenze, la correttezza e l'impegno, senza dipendenza da disegni di qualsiasi forza politica e centri di potere.

(4-05128)

TURINI. - *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* - Premesso:

che su alcuni quotidiani è apparsa la notizia secondo la quale vi sarebbe un possibile aumento dell'aliquota IVA su alcuni prodotti;

che in particolare questo aumento riguarderebbe le prestazioni alberghiere e di ristorazione passando dall'attuale 9 per cento al 20 per cento;

che un tale aumento non potrebbe non trasferirsi sulle tariffe degli alberghi e dei ristoranti ed avrebbe come effetto naturale quello di porre l'Italia fuori dal mercato turistico;

che l'aumento dell'aliquota, oltretutto, si porrebbe in netto contrasto con quanto previsto dalla direttiva concordata in sede di Consiglio dei ministri finanziari della CEE (n. 77/92) che invitava all'adozione dell'aliquota IVA ridotta per le prestazioni alberghiere,

alla luce di quanto sopra, essendo in pericolo la sopravvivenza dell'intero settore turismo che, con i suoi 100.000 miliardi di fatturato annuo ed i suoi 600.000 dipendenti, costituisce di fatto la prima attività economica della nazione, si chiede di sapere se non si ritenga quindi di tranquillizzare l'intera categoria smentendo tali notizie tendenziose.

(4-05129)

ROSCIA. – *Al Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che il signor Dario Donini di Gavardo (Brescia), coltivatore diretto, presentava nel marzo 1990 richiesta di contributo alla Cassa per la formazione della proprietà di Roma, protocollata al n. 15/B/178 MOA;

che a tutt'oggi non ha avuto alcuna risposta pur essendo trascorsi inutilmente quasi quattro anni;

che la legge n. 241 del 1990 impone quantomeno una risposta in tempi brevi (trenta giorni),

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere affinché il predetto coltivatore ottenga presto soddisfazione dalla competente Cassa per la formazione della proprietà;

se non si ritenga opportuno intervenire per eliminare tutti gli ingiustificati ritardi.

(4-05130)

GIBERTONI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che i membri dell'ex consiglio di fabbrica della ditta di confezioni Deni Cler spa di Castellucchio (Mantova) hanno avanzato richiesta per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria agli ex dipendenti della citata ditta;

che la cassa integrazione guadagni straordinaria è già stata approvata all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano in data 30 settembre 1993,

si chiede di sapere quando il Ministro in indirizzo intenda far fronte a tale esigenza.

(4-05131)

SALVI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che il direttore generale del personale del Ministero degli affari esteri, con lettera del 15 ottobre 1993, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del console generale d'Italia a Stoccarda, dottor Adolfo Treggiari, imputandogli «inosservanza dei doveri di

ufficio» per violazione del «dovere di fedeltà e di lealtà» nei confronti delle direttive dell'amministrazione e del Governo;

che tale grave imputazione è stata formulata a seguito di un intervento pubblico effettuato dal dottor Treggiari nell'adempimento dei suoi doveri di ufficio, in difesa degli interessi della collettività italiana, per avere esposto obiettivamente la situazione dell'insegnamento della lingua italiana nel Land tedesco del Baden-Württemberg, ribadendo quanto da tutti riconosciuto, e cioè che «finora una soluzione soddisfacente non è stata trovata, per scarso impegno da parte del Governo italiano e per mancanza di buona volontà da parte del Governo del Baden-Württemberg»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che l'iniziativa disciplinare di cui sopra sia estranea ad una corretta visione dei rapporti tra Stato, Governo ed amministrazione, e comunque assolutamente sproporzionata rispetto al fatto contestato;

se non si ritenga che l'iniziativa predetta sia in realtà motivata da considerazioni di carattere politico, che nulla hanno a che vedere con l'attività svolta dal dottor Treggiari nell'esercizio delle sue funzioni, anche alla luce del plauso espresso all'unanimità dal Comites di Stoccarda, in data 11 dicembre 1993, per l'impegno da lui profuso, con competenza e fermezza, per l'attuazione della direttiva comunitaria in materia scolastica.

(4-05132)

MAISANO GRASSI, MOLINARI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* -

Premesso:

che il tribunale di Messina è impegnato in un gran numero di inchieste che riguardano oltre Tangentopoli anche massoneria, traffico d'armi e Gladio;

che quattro giudici dello stesso tribunale (Giuseppe Recupero, Antonio La Torre, Domenico Cucchiara, Maria Di Bella) sono sottoposti ad inchieste condotte dal tribunale di Reggio Calabria;

che risulta agli interroganti che lo stesso procuratore capo Antonio Zumbo avrebbe stretto legami di parentela con un indagato in un'inchiesta per truffa;

che sono in atto pressioni, intimidazioni, e tentativi di corruzione subiti dagli organi di informazione siciliani e messinesi in particolare;

che se l'attuale organico dovesse essere ulteriormente decurtato la procura di Messina entrerebbe in una tale crisi da rendere problematica l'amministrazione della giustizia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di avviare un'inchiesta sullo stato dell'amministrazione della giustizia di Messina;

se non ritenga inoltre di attivarsi per impedire il ventilato trasferimento del giudice Santalucia del *pool* «Mani pulite» e già autore della condanna agli imputati per il *racket* di Capo d'Orlando;

se non valuti opportuno intervenire per impedire l'annunciato ridimensionamento del numero dei magistrati delle indagini preliminari.

(4-05133)

DE PAOLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della sanità.* - Premesso:

che i signori Elso, Andreino, Roberto e Claudio Tognazzi con autorizzazioni n. 26226/78/PG e n. 6269/78/UT del 6 dicembre 1978 ottennero di poter edificare 4 autorimesse in fregio alla via Dario Niccodemi (frazione di Caionvico) in Brescia con estradosso del solaio al di sotto della quota strada di 0,50 metri con soprastante riporto di terra vegetale, fino a coprire il dislivello con il terreno circostante;

che le predette autorimesse sono state costruite nel 1981 (senza l'esposizione di nessun cartello di autorizzazione) in difformità alle suddette autorizzazioni, in quanto la quota dell'estradosso del solaio di copertura risultava sporgente dal terreno circostante di 1,30 metri e la distanza dal confine dei signori Marzaroli-Carrera era di 0,70 metri in contrasto con le norme urbanistiche che prevedevano all'epoca della costruzione una distanza minima di 4 metri;

che i coniugi Mauro Marzaroli e Maria Carrera, residenti a Brescia in via Dario Niccodemi 6, frazione Caionvico, in data 9 aprile 1982 presentarono esposto al comune di Brescia per la costruzione delle autorimesse in difformità all'autorizzazione;

che il geometra Gallini, dipendente dell'ufficio tecnico del comune di Brescia, dopo varie contraddizioni, asserì verbalmente di aver inoltrato due verbali ai signori Tognazzi in relazione al loro cortile che è stato abbassato di 1,50 metri più del consentito insieme allo scivolo che risulta irregolare e alle autorimesse;

che in data 22 giugno 1983 e 13 ottobre 1983 i signori Marzaroli-Carrera inviarono esposto al pretore di Brescia riguardo alle autorimesse costruite in difformità all'autorizzazione, ma non ottennero alcun riscontro;

che in data 20 dicembre 1983 i signori Marzaroli-Carrera denunciarono all'assessore per la gestione del territorio che l'abitazione dei signori Tognazzi non era allacciata alla rete fognaria e che pertanto sia gli scarichi pluviali che i liquami delle fosse biologiche venivano versati a cielo aperto in via Niccodemi; i lavori di allacciamento fognario sono stati eseguiti, a seguito di appalto, nell'ottobre 1985 dalla impresa edile dei predetti Fratelli Tognazzi e senza nessuna apposizione di cartello di autorizzazione ed esecuzione dei lavori;

che i signori Marzaroli-Carrera in data 14 novembre 1985 promossero causa civile contro i signori Tognazzi per l'edificazione delle autorimesse in difformità all'autorizzazione;

che il tribunale di Brescia condannò i predetti Tognazzi alla demolizione delle autorimesse fino alla distanza di 4 metri dal confine;

che in data 20 giugno 1987 e 24 maggio 1989 i signori Marzaroli-Carrera presentarono esposto al sindaco di Brescia perchè i signori Tognazzi avevano ricavato nel cantinato del loro fabbricato un appartamento senza alcuna autorizzazione ed in contrasto con le norme edilizie ed igieniche;

che le giustificazioni addotte dall'assessore comunale all'edilizia privata, signor Gianni Savoldi, non sembrarono persuasive ai signori Marzaroli-Carrera e tuttavia l'abitazione venne occupata dalla famiglia di Elso Tognazzi nel luglio 1987;

che nella primavera del 1992 i signori Tognazzi, in ottemperanza alla sentenza del tribunale di Brescia, provvidero alla demolizione dell'autorimessa fino a 4 metri dal confine, però crearono nello spazio liberato un accesso carraio con scivolo a confine (a distanza 0) spostando il passaggio da via Sant'Orsola a via Niccodemi;

che i signori Marzaroli-Carrera in data 4 luglio 1992 inviarono un esposto all'USL n. 41 di Brescia in quanto i signori Tognazzi, avendo nel seminterrato della loro casa un appartamento, un ufficio ed un deposito di materiale, determinavano uno stazionamento con motore acceso di escavatori, autocarri, autovetture e moto sotto le finestre dei signori Marzaroli-Carrera per l'attesa dell'apertura del cancello elettrico ed accesso allo scivolo, provocando inquinamento dell'aria ed acustico;

che i signori Tognazzi con autorizzazione del comune installarono il 30 luglio 1984 una piscina;

che i signori Marzaroli-Carrera riproposero un esposto al pretore di Brescia in data 4 agosto 1988 ed al comune di Brescia in data 17 aprile 1992;

che i signori Marzaroli-Carrera in data 8 luglio 1992 hanno richiesto l'intervento del Difensore civico della regione Lombardia per la salvaguardia e la difesa dei propri diritti contro le contraddizioni e i ritardi degli enti pubblici sopra citati,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno che sia assicurata la tutela dei diritti soggettivi violati nel caso dei signori Tognazzi a seguito di ritardi ed inadempienze degli uffici pubblici;

se si ritenga la sanatoria richiesta nel 1986 e concessa nel 1991 giuridicamente valida, date le contestazioni mosse sin dal 1982 e la malafede intenzionale e preconstituita dei signori Tognazzi nell'utilizzo di ogni cosa costruita o in loro possesso nella loro proprietà;

se si sia a conoscenza che siano stati avviati procedimenti giudiziari relativi al reato di abuso d'ufficio da parte di amministratori e dipendenti del comune, uffici giudiziari, USL n. 41 in merito alla vicenda dei signori Tognazzi;

se si sia a conoscenza che siano stati avviati procedimenti giudiziari sull'assegnazione ed esecuzione da parte dell'impresa edile Tognazzi dell'appalto di allacciamento fognario nel quale si ritiene possano sussistere interessi privati, nonché sulla mancata esposizione da parte dell'impresa Tognazzi di cartelli con l'individuazione della concessione ed attuazione dell'opera;

se non si ritenga che sussistano gli estremi per l'esclusione dell'impresa Tognazzi dalla possibilità di concorrere agli appalti pubblici dato il comportamento dell'impresa stessa non certamente ineccepibile sotto il profilo del rispetto della normativa vigente.

(4-05134)

MANCUSO. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Per sapere:

se il Ministro intenda intervenire contro la piaga, che appare ormai diffusa e quasi sistematica, della gestione clientelare dei fondi pubblici della ricerca o del «soddisfacimento dei gruppi aventi maggiore potere di pressione», in contraddizione con il criterio della produttività

scientifica, definito dallo stesso Consiglio universitario nazionale (CUN) «indispensabile» nella distribuzione di tali fondi (articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980); un esempio di una siffatta scriteriata ripartizione del denaro pubblico per la ricerca viene offerto dall'istituto di zoologia di Palermo, comitato 1.05 (scienze biologiche), come si può dedurre da un'ampia documentazione fornita dall'ufficio III - affari generali dell'Università di Palermo per il decennio 1980-90;

come previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica all'anagrafe nazionale della ricerca, ritenuta «essenziale» dal CUN, avrebbero dovuto affluire tutte le notizie sulle ricerche comunque finanziate in tutto o in parte con fondi a carico del bilancio dello Stato e di enti pubblici, si chiede di sapere perchè vi siano sostanziali difficoltà (di natura dolosa, colposa o di altra natura) nella pratica applicazione.

(4-05135)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00970, del senatore Torlontano, sulla gestione dell'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro - Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori (IST) di Genova.

Interrogazioni, ritiro di firme

Il senatore Lorenzi ha dichiarato di ritirare la propria firma dall'interrogazione 3-00967, presentata il 22 dicembre 1993.

